

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 dicembre 2015

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 15 ottobre 2015, n. 206.

Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (15G00218) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2015.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016. (15A09535) Pag. 39

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 15 dicembre 2015.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni. (15A09527) Pag. 41

DECRETO 18 dicembre 2015.

Nuove modalità di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. (15A09521) Pag. 41

Ministero dell'interno

DECRETO 22 dicembre 2015.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. (15A09672) Pag. 43



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Ministero dello sviluppo economico
DECRETO 10 dicembre 2015. Schemi di budget economico e budget degli investimenti. (15A09525)..... <i>Pag.</i> 44	DECRETO 7 ottobre 2015. Piano dei costi 2015 per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni. (15A09523)..... <i>Pag.</i> 72
Ministero della salute	DECRETO 17 novembre 2015. Sostituzione del commissario liquidatore della «All Service 2003 società cooperativa a resp. limitata», in Pesaro. (15A09494)..... <i>Pag.</i> 74
DECRETO 2 dicembre 2015. Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier A8612AI di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (15A09485)..... <i>Pag.</i> 48	DECRETO 20 novembre 2015. Sostituzione del commissario liquidatore della «Emmaus cooperativa sociale e di volontariato e sportiva dilettantistica», in Alatri. (15A09495).... <i>Pag.</i> 74
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	DECRETO 20 novembre 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «Puli Coop Due società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore. (15A09537)..... <i>Pag.</i> 75
DECRETO 29 ottobre 2015. Definizione della misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS. (15A09526)..... <i>Pag.</i> 67	DECRETO 24 novembre 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «Alma Pace società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. (15A09506)..... <i>Pag.</i> 76
DECRETO 4 novembre 2015. Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'articolo 6 nonché alle visite di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541. (15A09531)..... <i>Pag.</i> 68	DECRETO 25 novembre 2015. Scioglimento della «Cooperativa Sociale Agape - società cooperativa onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A09493).... <i>Pag.</i> 76
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	DECRETO 27 novembre 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «Orobianco società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (15A09536)..... <i>Pag.</i> 77
DECRETO 24 novembre 2015. Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Vini Collio. (15A09486)..... <i>Pag.</i> 69	DECRETO 27 novembre 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «Pan Flor Arbores et Vites società cooperativa agricola», in Forlì e nomina del commissario liquidatore. (15A09538)..... <i>Pag.</i> 78
DECRETO 24 novembre 2015. Riconoscimento del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG Gattinara e Ghemme e per le DOC Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane. (15A09487)..... <i>Pag.</i> 70	DECRETO 1° dicembre 2015. Liquidazione coatta amministrativa della «Il Poliziotto Notturmo società cooperativa», in Benevento e nomina del commissario liquidatore. (15A09492)..... <i>Pag.</i> 78



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 dicembre 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 306). (15A09532). Pag. 79

ORDINANZA 16 dicembre 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. (Ordinanza n. 305). (15A09533). Pag. 81

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

DETERMINA 10 dicembre 2015.

Aggiornamento della determina n. 6 del 18 dicembre 2013 recante indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Determina n. 13). (15A09524). Pag. 82

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Brescia**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (15A09534). Pag. 86

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Elevazione del vice Consolato onorario in Aberdeen (Regno Unito) al rango di Consolato onorario. (15A09515). Pag. 86

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in La Romana (Repubblica Dominicana) (15A09516) Pag. 86

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Malindi (Kenya) (15A09517). ... Pag. 87

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Atlanta (Stati Uniti). (15A09518) Pag. 88

Soppressione del vice Consolato onorario in San Sebastian (Spagna) e variazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Bilbao (Spagna). (15A09519). Pag. 88

Entrata in vigore del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, firmato a Roma il 7 ottobre 2010. (15A09520). ... Pag. 88

Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Api Bioxal» 886 mg/g polvere per alveare. (15A09502). Pag. 88

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Porcilis PCV ID». (15A09503). Pag. 89

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Zycortal». (15A09504). Pag. 89

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Vectormune ND». (15A09505). Pag. 89

**Ministero
dello sviluppo economico**

Emanazione del decreto MiSE MEF 30 ottobre 2015 - stanziamento fondi messaggi autogestiti alle emittenti radio e tv. (15A09522) Pag. 89

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Ministero della salute

DECRETO 2 novembre 2015.

Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. (15A09709)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2015, n. 206.

Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante disciplina dell'attività di estetista;

Visti gli articoli 1 e 3 della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui l'attività di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e può essere svolta anche con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico - dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, recante regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista ed, in particolare, l'articolo 4 recante «Aggiornamento dell'elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento al presente decreto», in cui al comma 2 è previsto che l'allegato 2 può essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico - scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;

Vista la sentenza n. 1417/2014 con la quale il Consiglio di Stato, sezione sesta, accogliendo l'appello relativamente ai profili afferenti al difetto di istruttoria e motivazione dell'impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011, ha annullato le disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati al punto 7 delle premesse della pronuncia stessa;

Considerata la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza n. 1417/2014 del Consiglio di Stato, riadattando, previa rinnovata istruttoria, le disposizioni regolamentari parzialmente annullate, nonché, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, la necessità di provvedere ad un ulteriore aggiornamento dell'elenco allegato alla legge, come già modificato all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110;

Considerata la necessità di procedere alla riadozione ed all'adeguamento dell'allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, sia in relazione al predetto aggiornamento dell'elenco che in relazione alla predetta sentenza ed alle nuove acquisizioni tecnico - scientifiche;

Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità di cui alla Sessione XLVII Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 23 aprile 2013 e della Seduta del 9 luglio 2013, nonché l'ulteriore parere del Consiglio Superiore di Sanità di cui alla Sessione L, Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 13 gennaio 2015;

Esperita la procedura prevista dalla direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2015;

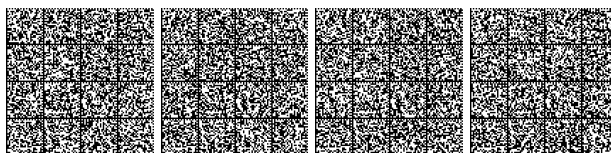
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 luglio 2015, protocollo n. 16693;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Identificazione degli apparecchi
per uso estetico*

1. L'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110.



Art. 2.

Disposizioni generali

1. L'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 ottobre 2015

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GUIDI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4215

ALLEGATO I
(Articolo 1)

«ALLEGATO I
(Articolo 1, comma 2)

*Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico
(Allegato alla legge n. 1/1990) con i corrispondenti
riferimenti alle relative schede del regolamento di
attuazione*

(Scheda 1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

(Scheda 2A) Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) Vibrazione meccanica peeling, (A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali

(Scheda 2B) Stimolatori a microcorrenti

(Scheda 3) Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA

(Scheda 4) Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni e pulizia del viso: (a) Apparecchio con aspirazione e con cannule, (b) Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi materiali equivalenti

(Scheda 5) Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa

(Scheda 6) Apparecchi per massaggi: (a) Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, (b) Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, (c) Rulli elettrici e manuali, (d) Vibratori elettrici oscillanti, (e) Apparecchi per massaggi meccanici, (f) elettrici picchiettanti

(Scheda 7) Solarium per l'abbronzatura: (a) Lampade abbronzanti UV-A, (b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

(Scheda 8) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa

(Scheda 9) Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa

(Scheda 10) Scaldacera per ceretta

(Scheda 11) Attrezzi per ginnastica estetica: (a) Attrezzo per ginnastica estetica, (b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare

(Scheda 12) Attrezzature per manicure e pedicure

(Scheda 13) Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: (a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale, (b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva

(Scheda 14) Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

(Scheda 15) Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

(Scheda 16) Depilatori elettrici ed elettronici: (a) Elettrodepilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente a sonda, (c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione

(Scheda 17) Apparecchi per massaggi subacquei

(Scheda 18) Apparecchi per presso - massaggio

(Scheda 19) Elettrostimolatore ad impulsi

(Scheda 20) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa

(Scheda 21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflesso-gene dei piedi e delle mani

(Scheda 21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazione

(Scheda 22) Saune e bagno di vapore

(Scheda 23) Dermografo per micropigmentazione»



Allegato 2
(Articolo 2)

“Allegato 2
(Articolo 2)

SCHEDE TECNICO-INFORMATIVE RECANTI LE CARATTERISTICHE TECNICO-DINAMICHE, I MECCANISMI DI REGOLAZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE E LE CAUTELE D'USO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

PREMESSA ALLE SCHEDE TECNICO-INFORMATIVE

Le strumentazioni di cui al presente allegato vengono utilizzate su soggetti consenzienti adeguatamente informati sulle procedure cui vengono sottoposti, le finalità delle strumentazioni che verranno utilizzate, le modalità di utilizzazione, i possibili risultati attesi e le eventuali controindicazioni e rischi.

Laddove le schede delle singole apparecchiature prevedano raccomandazioni o valutazioni anche di condizioni patologiche ed il soggetto non disponga di informazioni certe si rende necessario il coinvolgimento del medico di fiducia.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 1

Categoria : VAPORIZZATORI

Elenco apparecchi : Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio per la produzione di vapore acqueo a temperatura non superiore a quella di ebollizione dell'acqua alla pressione atmosferica, per trattamenti estetici del viso, del corpo e del cuoio capelluto.

Il vapore prodotto fuoriesce da un ugello in vetro, in metallo, in materiale plastico o in altro materiale idoneo.

Può essere corredato da lampade ultraviolette per l'arricchimento del vapore con ossigeno attivo o dispositivi di ionizzazione. La costruzione deve essere tale da rendere inaccessibili alla pelle e agli occhi del soggetto in trattamento e/o dell'operatore tali dispositivi e le loro emissioni dirette durante il normale funzionamento.

L'apparecchio deve essere munito di un indicatore del livello max dell'acqua, che non deve essere superato.

La concentrazione di ozono eventualmente prodotta deve essere inferiore ai valori indicati dalla Norma CEI EN 60335-2-65.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Il flusso di vapore ionizzato, opportunamente orientato sulla parte da trattare, facilita la dilatazione dei pori della pelle e la conseguente fuoriuscita delle impurità presenti, manifestando così un'azione tonificante e detergente della pelle stessa.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Inoltre:

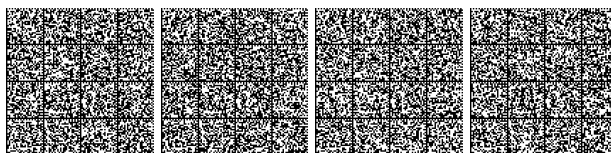
- a) Il flusso del vapore deve essere diretto sul viso del soggetto trattato ad una distanza non inferiore a 40-50 cm.
- b) La durata del trattamento può avere un tempo variabile dai 10 ai 20 minuti, e comunque non superiore a 30 minuti.
- c) Utilizzare acqua distillata, salvo diversa indicazione del fabbricante.
- d) Il contatto con l'ugello surriscaldato può provocare ustioni.
- e) Non utilizzare in soggetti con fragilità capillare o teleangiectasie (capillari dilatati).

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-65 - Class. CEI 61-158 - CT 59/61 - Fascicolo 7810 E - Anno 2005 - Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell'aria + VARIANTE: CEI EN 60335-2-65/A1 - Class. CEI 61-158;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10543 E - Anno 2010.

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 2A

Categoria	:	STIMOLATORI
Elenco apparecchi	:	Stimolatori ad ultrasuoni
(come da Allegato alla		A1) Vibrazione meccanica peeling: => 22 kHz -- =<28 kHz
Legge n. 1 del 04.01.1990)		A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali: > 0.8 MHz -- =< 3.5 MHz

A1) Vibrazione meccanica peeling**CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE****Descrizione apparecchio:**

Apparecchio composto da un generatore elettrico di bassa frequenza che innesca la contrazione di cristalli piezoelettrici applicati ad una lamina metallica (acciaio Inox), così da produrre vibrazioni.

Il manipolo è composto da un'impugnatura in materiale plastico all'interno del quale è collocata una lamina in acciaio Inox, con una parte sporgente.

L'impugnatura del manipolo applicatore, deve essere meccanicamente separata dalla lamina vibrante mediante gomma antivibrante o altro materiale simile, in modo di non avere alcuna vibrazione sulla mano dell'operatore.

La potenza massima di emissione dei cristalli piezoelettrici non deve essere superiore a 10 W totali.

L'intensità nominale massima emessa dal manipolo non deve essere superiore a 1,5 W/cm².

La densità di energia ultrasonora trasferita dall'estremità della lamina alla pelle, data convenzionalmente dal prodotto dell'intensità ultrasonora per il tempo effettivo di applicazione in ciascun punto, non deve superare i 100 J/cm². Il fabbricante esprime tale limite di dose in indicazioni relative alla durata massima della permanenza del manipolo su ciascun punto tenendo conto di tutti i singoli passaggi sulla stessa area cutanea.

Gli eventuali ultrasuoni emessi in aria devono rispettare i limiti di esposizione vigenti per la popolazione e i lavoratori.

La testa di emissione non deve raggiungere temperature tali da causare danni alla cute.

La frequenza di lavoro dovrà essere compresa fra 22 e 28 kHz (Frequenza tipica 25 kHz).

Il manipolo è una parte applicata di tipo B. L'apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull'involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN 60601-1 (CEI 62-5).

Meccanismo d'azione (applicazione):

La parte di cute che deve essere trattata, deve essere cosparsa di un prodotto liquido o gelificato. Applicando la lamina metallica sulla pelle con la punta inclinata di circa 30° sulla stessa, la vibrazione produce una nebulizzazione del prodotto applicato il quale asporterà le cellule morte superficiali della pelle e relative impurità.

Gli applicatori possono essere utilizzati per accelerare l'assorbimento di creme o prodotti cosmetici vari. Per effettuare questa operazione, si deve posizionare la lamina sulla cute, mantenendola piatta sulla stessa.

CAUTELE D'USO, MODALITÀ DI ESERCIZIO**Cautele d'uso:**

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri.

Non trattare soggetti con pelle sensibile.

Non trattare soggetti con teleangectasie, varici e in prossimità di nei.

Non effettuare trattamenti in gravidanza.

Non effettuare trattamenti su portatori di stimolatori cardiaci.

Non effettuare trattamenti in prossimità di ossa, cartilagini, apparato riproduttivo, regione cardiaca, neoplasie.

Non effettuare trattamenti in prossimità di protesi metalliche.

Non trattare soggetti che abbiano già effettuato Peeling cutaneo con altri sistemi o con sistemi a vibrazione meccanica o con acidi (glicolico, salicilico ecc.) negli ultimi trenta giorni.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con il soggetto da trattare.

Eseguire le applicazioni in modo rapido e comunque idoneo ai trattamenti da effettuare.

Non applicare su pelli arrossate, su ferite aperte, in presenza di escoriazioni.

Applicare solo su pelle integra.

Non utilizzare su soggetti con impianti acustici attivi e/o con problemi all'apparato uditivo.

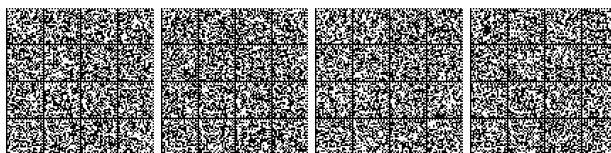
Modalità di esercizio:

Prima di ogni applicazione, verificare attentamente l'integrità della lamina dell'applicatore, che dovrà essere liscia, perfettamente arrotondata e priva di parti taglienti o appuntite.

L'emissione può essere continua, pulsata o regolabile in intensità.

I tempi di trattamento sono subordinati all'intensità utilizzata.

Eseguire movimenti veloci e uniformemente distribuiti sulla zona da trattare. È opportuno esercitare una minima pressione con la lamina sulla pelle.



A2) Ultrasuoni ad alta frequenza per trattamenti superficiali**CARATTERISTICHE TECNICO-DINAMICHE****Descrizione apparecchio:**

Apparecchio composto da un generatore elettrico di frequenza compresa tra 0.8 MHz e 3.5 MHz che innesci la contrazione di un cristallo piezoelettrico applicato ad una testa di emissione così da produrre ultrasuoni che si propagano dalla testa di emissione al tessuto posto a contatto.

L'applicatore mobile è composto da un'impugnatura in materiale plastico, gomma o similari, con una testa metallica di emissione in acciaio, alluminio o altro.

L'impugnatura del manipolo applicatore deve essere meccanicamente separata dalla testa di emissione mediante gomma antivibrante o altro materiale appropriato in modo da limitare la trasmissione di ultrasuoni sulla mano dell'operatore.

L'applicatore fisso è composto da un supporto in gomma, tela, plastica, alluminio o altro materiale, con una o più capsule piezoelettriche. L'intensità effettiva massima emessa da questo applicatore deve essere conforme alla tabella di seguito riportata.

=====	
Frequenza	Intensità in W/cm ²
=====	
>= 0.8 =< 1.2 MHz	1.5 W/cm ² Max

> 1.2 =< 3.5 MHz	3 W/cm ² Max
=====	

La frequenza di lavoro dovrà essere compresa fra 0,8 MHz e 3,5 MHz.

L'apparato deve comprendere circuiti tali da non consentire l'involontaria emissione di ultrasuoni.

L'apparato deve prevedere la regolazione dell'intensità emessa e circuiti tali da limitare il valore massimo prestabilito.

Per la misura dell'intensità emessa riferirsi alla Norma CEI EN 60601-2-5.

L'intensità di emissione di ultrasuoni non voluta sull'impugnatura del manipolo, deve essere inferiore a 100 mW/cm² (Riferimento Norma CEI EN 60601-2-5).

La testa di emissione non deve raggiungere temperature tali da causare danni alla cute. In merito riferirsi alla Norma Tecnica CEI EN 60601-2-5 - Disposizione per la prova di temperatura della superficie radiante (sezione 42.3).

Il manipolo è una parte applicata di tipo B. L'apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull'involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN 60601-1 (CEI 62-5).

Meccanismo d'azione:

Con le applicazioni di ultrasuoni per trattamenti superficiali si otterrà un rassodamento cutaneo. Il richiamo di liquidi interstiziali, infatti, per effetto della micro sollecitazione meccanica produrrà una maggiore tonicità dell'epidermide. Il dispositivo può essere utilizzato per trattare le lassità cutanee di modesta entità e per la riduzione delle rughe superficiali.

CAUTELE D'USO, MODALITÀ DI ESERCIZIO**Cautele d'uso:**

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri.

Non trattare soggetti con fragilità capillare, teleangectasie e in prossimità di nei, in prossimità di fratture recenti, donne in gravidanza, soggetti con processi flogistici in atto, soggetti con lesioni cutanee, soggetti sotto i 12 anni, soggetti portatori di dispositivi medici impiantabili attivi (pacemaker, defibrillatori, etc.), presenza di varici, soggetti affetti da neoplasie.

Non trattare soggetti con pelle sensibile e/o con intolleranza ai gel conduttivi.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

Applicare solo su pelle integra.

Non utilizzare su soggetti con problemi all'apparato uditivo.

Si raccomanda di non usare nei seguenti casi: in prossimità della regione cardiaca, in prossimità dell'apparato riproduttivo, in soggetti portatori di protesi metalliche.

Modalità di esercizio:

Predisporre la potenza e i tempi di trattamento idonei alla zona da trattare secondo le indicazioni del manuale. Inizialmente, utilizzare potenze ridotte.

Per garantire il perfetto contatto fra applicatore e cute, applicare del gel sulla zona che si deve trattare.

Appoggiare l'applicatore sulla zona da trattare.

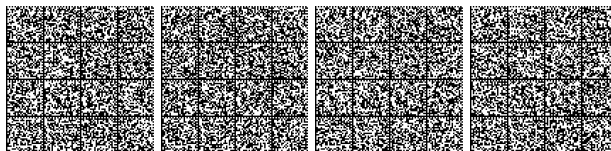
Per l'applicatore mobile, attivare l'emissione di ultrasuoni e muoverlo in modo lento, costante e uniforme. Per l'applicatore fisso, assicurarsi del corretto posizionamento e fissaggio. Verificare la costante presenza di gel apposito.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Comprendono le due categorie A1 - A2 indipendentemente dalla frequenza delle onde di emissione

Norma CEI EN 60601-1- Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 - Edizione Seconda "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza" + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997).

Norma CEI EN 60601-2-5 - Class. CEI 62-23 - CT 62 - Fascicolo 6298 - Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature per la terapia a ultrasuoni.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 2B

Categoria : STIMOLATORI

Elenco apparecchi : Stimolatori a microcorrenti
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio composto da un generatore di impulsi elettrici con forma d'onda e frequenze fisse o variabili e provvisto di manipolo per l'alloggiamento di elettrodi (ampolle) di differenti forme e di vari materiali idonei, tipicamente di vetro trasparente o colorato. Il manipolo è costituito da un'impugnatura in materiale isolante.

La corrente che passa dall'elettrodo al corpo del soggetto trattato non deve avere frequenze e/o intensità tali da produrre effetti nocivi per la salute.

Il valore di picco massimo consentito per la corrente è di 200 micro-Ampere.

La frequenza tipica è 100 Hz, derivante da 50 Hz di rete duplicata dal raddrizzamento a doppia semionda. È possibile utilizzare frequenze diverse, ricavate da oscillatori statici, in ogni caso la frequenza dovrà essere compresa fra 50 e 400 Hz. Le forme d'onda sono sinusoidali.

L'apparecchio deve disporre di controlli per la regolazione dell'impulso elettrico erogato.

Il manipolo è una parte applicata di tipo B. L'apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull'involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN 60601-1 (CEI 62-5).

Il manipolo deve essere costruito in modo che non sia possibile, anche a seguito dello sganciamento dell'ampolla di vetro, alcun contatto tra conduttori attivi situati all'interno del manipolo stesso e il soggetto trattato o l'operatore.

Considerazioni inerenti le emissioni di luce:

Durante il trattamento, l'elettrodo, composto da ampolla di vetro caricata di gas (ARGON, NEON o altro), assume una colorazione derivante dal gas che permette la scarica elettrica. I gas contenuti nelle ampolle hanno il solo scopo di permettere la scarica elettrica, come avviene nelle comuni lampade domestiche, industriali o stradali a fluorescenza a vapori di sodio o di mercurio.

Tipicamente, l'ampolla assume una colorazione bluastra. Il vetro dell'ampolla deve essere in grado di bloccare l'emissione di lunghezze d'onda nello spettro dell'UV in modo che l'effetto derivante da una eventuale emissione residua sia da considerare nullo, quindi senza alcuna azione positiva o negativa sul corpo umano. Il raggiungimento del suddetto requisito è possibile, ad esempio, con la sostituzione dell'ampolla.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Attraverso il manipolo e gli elettrodi a esso applicati, l'azione svolta sulla cute è di riattivazione del microcircolo cutaneo superficiale (per stimolazione) e rimozione delle cellule morte presenti sullo strato corneo, come avviene con altre metodologie di disincrostazione (azione esfoliante).

L'azione svolta è zonale. Insistendo sulla zona circoscritta, si ha una leggerissima iperemia cutanea che favorisce la riattivazione del microcircolo.

CAUTELE D'USO, MODALITA' DI ESERCIZIO**Cautele d'uso:**

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri.

Non effettuare trattamenti in gravidanza.

Prima dell'utilizzo togliere collane, orecchini, piercing o altri oggetti metallici.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Per un uso appropriato si raccomanda di inserire l'elettrodo correttamente nel manipolo e di verificare la buona tenuta nello stesso. La forza d'inserzione dell'elettrodo dovrà essere compresa fra 30 e 50 N.

L'elettrodo, qualora fosse insicuro nella sede, potrebbe sganciarsi e, cadendo, rompersi. Non vi è una correlazione diretta a possibili danni derivanti dallo sganciarsi dell'elettrodo dal manipolo, in ogni caso evitare di utilizzare il sistema se non conforme ai suddetti requisiti. L'elettrodo deve essere inserito e tolto con il dispositivo spento.

Non effettuare il trattamento sugli occhi e nella regione perioculare.

Non eseguire trattamenti su persone con pelli molto sensibili, eventualmente ridurre i tempi di applicazione e la potenza di emissione. È opportuno fare sempre una verifica della tollerabilità del trattamento.

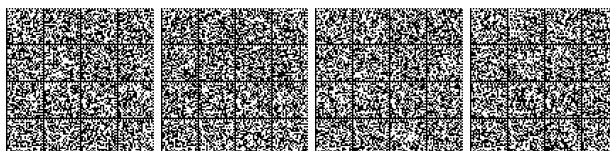
Non applicare sugli indumenti ma direttamente sulla cute.

Non trattare soggetti con fragilità capillare, teleangectasie.

Non applicare su pelli arrossate, su ferite aperte, in presenza di escoriazioni, in presenza di nei non chiaramente identificati.

Applicare solo su pelle integra.

Non applicare su zone del corpo che contengono impianti metallici (otturazioni, impianti odontoiatrici, protesi ecc.). Non utilizzare su portatori di pacemaker, pompe insulina, apparati acustici o dispositivi impiantabili attivi.



Modalità di esercizio:

Prima di ogni applicazione, verificare attentamente l'integrità dell'elettrodo in vetro.

Prima e durante il trattamento, non utilizzare sostanze cosmetiche infiammabili.

Regolare opportunamente l'intensità di emissione della micro corrente considerando che, anche alla massima potenza, il soggetto trattato non dovrà avvertire alcun fastidio.

Posizionare l'elettrodo sulla zona che si deve trattare e successivamente attivare l'emissione di micro corrente.

Si raccomanda di eseguire un pre-trattamento per valutare la tollerabilità del soggetto all'applicazione, procedendo come segue:

All'inizio applicare una potenza ridotta pari a circa il 30% della potenza prevista per il trattamento.

Dopo circa un minuto dall'inizio dell'applicazione verificare lo stato della cute trattata. In caso di arrossamento sospendere l'applicazione e applicare una crema cosmetica lenitiva e verificare che l'arrossamento si risolva in pochi minuti.

In caso di esito positivo del pre-trattamento, aumentare la potenza di erogazione al valore previsto per il trattamento ed eseguire il trattamento rispettando i tempi massimi consigliati.

I tempi di trattamento sono subordinati all'intensità utilizzata. In ogni caso è opportuno non superare 10 minuti di applicazione per una zona di circa 25 cm x 25 cm, indicativamente equivalenti a tutto il viso. Per trattare collo e decolté, il tempo massimo di applicazione è sempre di 10 minuti.

Eseguire movimenti lenti e uniformemente distribuiti sulla zona da trattare. Non è necessario premere eccessivamente l'elettrodo sulla cute.

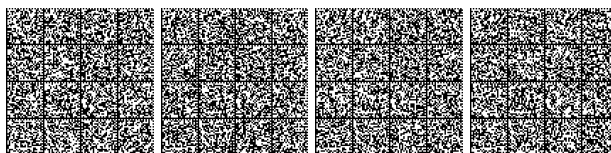
Durante il trattamento, non staccare l'elettrodo dalla cute ma mantenerlo costantemente appoggiato.

Staccando l'elettrodo durante il trattamento si può creare fastidio al soggetto trattato.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60601-1- Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 - Edizione Seconda "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza" + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997).

Norma CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296 - Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTE: CEI EN 60601-2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo 6723 - Anno 2002.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 3

Categoria : DISINCROSTANTE

Elenco apparecchi : Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio elettrico dotato di un generatore continuo con tensione massima di 24 Volt. La debole corrente continua viene applicata mediante due elettrodi a contatto del soggetto da trattare. In questo modo si ottiene la detersione dell'epidermide.

Munito di un dispositivo per la regolazione graduale dell'intensità di corrente da 0 a 4 mA con eventuale indicatore di controllo e di un limitatore di corrente che impedisca l'erogazione di correnti superiori a 4 mA.

Il valore limitato della tensione del generatore continuo e il dispositivo di limitazione dell'intensità di corrente a 4 mA garantiscono i limiti di sicurezza verso la persona trattata.

Nel Manuale d'uso deve essere indicato di applicare una intensità di corrente che deve essere non superiore a quella appena percettibile.

Le densità di corrente per ogni elettrodo non devono superare i 0,1 mA/cm².

Il manipolo è una parte applicata di tipo B. L'apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull'involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN 60601-1 (CEI 62-5).

Meccanismo d'azione (applicazione):

L'azione disincrostante è ottenuta attraverso il passaggio della debole corrente continua che, investendo le zone da trattare, produce una fuoriuscita del sebo presente nei pori della pelle e ne facilita così l'azione di pulizia.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Oltre alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, applicare solo per trattamenti estetici a persone sane senza patologie in atto.

Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente il Manuale d'uso e, comunque, seguire in particolare le seguenti avvertenze:

- applicare solo su pelle sana ed integra, senza escoriazioni, lesioni, nei dai contorni irregolari, foruncoli, ecc.;
- non applicare a persone con pacemaker (stimolatori cardiaci) o dispositivi impiantabili attivi;
- non applicare in prossimità di protesi metalliche;
- non applicare alle donne in gravidanza;
- non applicare nella zona addominale alle donne con impiantati dispositivi intra-uterini.

Nel caso di alimentazione tramite corrente di rete, l'impianto elettrico deve essere conforme al D.M. 37/2008.

Regolare l'intensità di corrente erogata ad un valore che non risulti nocivo per la salute del soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti nelle norme elencate al successivo paragrafo.

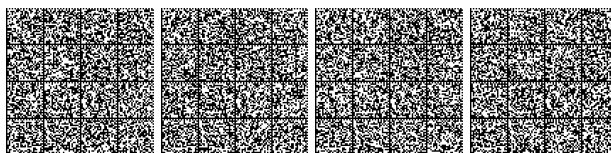
AVVERTENZE

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60601-1- Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 - Edizione Seconda "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza" + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997).

Norma CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296 - Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTE: CEI EN 60601-2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo 6723 - Anno 2002.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 4

Categoria	:	APPARECCHI PER ASPIRAZIONE DI COMEDONI E PULIZIA DEL VISO
Elenco apparecchi (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)	:	a) Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro b) Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio (a):**

Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o batteria, composto da un motore che aziona un'elettropompa collegata ad un tubo flessibile non conduttore di elettricità, ad una cannula in vetro, metallo, materiale plastico o altro materiale idoneo, avente un diametro non superiore ad un centimetro.
L'apparecchio può essere dotato di un regolatore di flusso e di un manometro. La pressione di aspirazione non supera il valore di 80 kPa.

Descrizione apparecchio (b):

Apparecchio di aspirazione come il precedente al punto (a), avente una cannula in materiale e di forma idonei, che consente il corretto flusso trattante di polveri minerali monouso o fluidi o materiali equivalenti aspirati da apposito serbatoio ed idoneamente convogliati e mirati esclusivamente per la pulizia e levigazione della pelle. La pressione di aspirazione non supera il valore di 80 kPa.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Attraverso una controllata azione aspirante, esercitata sulla pelle per mezzo di terminali, di varie forme e dimensioni nonché, ove presenti, con specifiche polveri minerali monouso o fluidi o materiali equivalenti, si ottiene la rimozione dei comedoni presenti in loco, la pulizia e la levigatura della pelle.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Far scorrere la cannula aspirante sulla superficie da trattare, verificando attentamente l'integrità della cannula prima dell'applicazione sul soggetto.

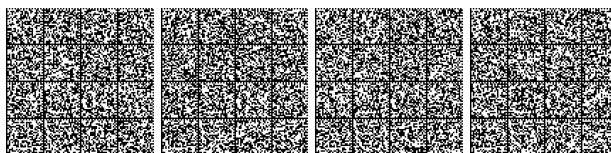
AVVERTENZE

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 5

Categoria : DOCCIA FILIFORME ED ATOMIZZATORE

Elenco apparecchi : Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio generatore di un flusso di aria con pressione non superiore a 100kPa che, attraverso un tubo flessibile, è collegato ad un contenitore con dispositivo per getto filiforme o atomizzato (spray).

In taluni modelli il flusso d'aria può essere arricchito di ossigeno e/o sostanze tonificanti.

Tale ossigeno non può provenire da fonte esterna.

L'apparecchio può essere dotato di un regolatore di flusso.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Questo apparecchio viene utilizzato per facilitare e favorire l'applicazione uniforme di prodotti cosmetici sulla pelle.

Tale azione avviene per nebulizzazione, polverizzazione o effetto doccia.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Oltre a quelle sotto indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Dirigere lo spruzzo dell'applicatore sulla superficie da trattare.

Non dirigere lo spruzzo dell'applicatore verso occhi, orecchie e vie respiratorie.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 6

Categoria	:	APPARECCHI PER MASSAGGI
Elenco apparecchi (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)	:	a) Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità b) Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole c) Rulli elettrici e manuali (anche in versione portatile) d) Vibratori elettrici oscillanti e) Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti (non elettrici) f) Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchi:**

Apparecchi meccanici o dotati di un motore elettrico, destinati ad ottenere un massaggio picchiettante, ruotante, oscillante o vibrante mediante l'utilizzo di particolari applicatori a forma di sfere, rulli, cilindri, piastre o altre forme atte ad eseguire il trattamento, realizzate in legno, plastica, gomma, metallo o altro materiale idoneo.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Gli apparecchi estetici considerati in questa categoria servono a rendere più facile e meno faticoso per l'operatore il tradizionale massaggio estetico.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Prima dell'inizio del trattamento, assicurarsi dell'integrità e funzionalità degli apparecchi scelti per il trattamento.

Non usare in soggetti con fragilità capillare, edemi visibili ed ematomi.

AVVERTENZE

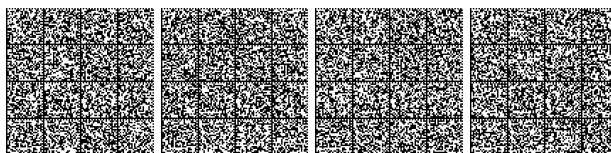
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010.

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 7

Categoria	:	SOLARIUM PER L'ABBRONZATURA
Elenco apparecchi (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)	:	a) Lampade abbronzanti UV-A b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Introduzione generale e descrizione apparecchi:**

Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini etc) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per irradiare la pelle al fine di produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una pigmentazione della pelle esposta (abbronzatura fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); può essere previsto l'utilizzo combinato o indipendente con lampade a infrarossi (IR).

Dalla comparsa delle prime apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, si è assistito ad un processo evolutivo, soprattutto per quanto attiene a) gli spettri di emissione delle sorgenti radianti, b) l'esposizione radiante o dose, per singola seduta e c) l'irradianza massima consentita, che continua anche in ragione della ricerca volta a individuare e ridurre il rischio di danni a breve e a lungo termine connessi con questo tipo di trattamenti estetici.

Le prime lampade utilizzate emettevano contemporaneamente UV-C, UV-B, UV-A e visibile. Il loro impiego nei trattamenti estetici era accompagnato dal rischio, non infrequente, di eritema e scottature. Anche per tale ragione, a partire dagli anni '80 del secolo scorso sono state sostituite da altri tipi di emettitori come le lampade fluorescenti e le lampade a scarica ad alta pressione ad alogenuri metallici opportunamente filtrate.

Con l'impiego di questi nuovi tipi di lampade si sono ottenuti vari risultati:

- a) è stata sostanzialmente eliminata l'emissione di UV-C;
- b) è stato possibile produrre apparecchiature con differenti spettri di emissione, cioè differenti rapporti fra le intensità della componente UV-B e UV-A, fino alle ben note apparecchiature UV-A che emettono soltanto in quest'ultima regione spettrale.

Attualmente la comunità scientifica competente ritiene che probabilmente le sorgenti di radiazione UV più adatte a produrre l'abbronzatura della pelle siano quelle che hanno uno spettro molto simile a quello del sole.

MODALITA' DI ESERCIZIO E DI APPLICAZIONE e CAUTELE D'USO

Gli apparecchi per l'abbronzatura artificiale dovranno essere costruiti in conformità alle norme di riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e riportate nel "Manuale d'Uso" che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura.

Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni così come dalla sensibilità cutanea e oculare dell'individuo.

Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee (l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l'Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia l'uso delle apparecchiature per l'abbronzatura artificiale a chiunque.

L'occhio non protetto può sviluppare un'infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla cataratta, può verificarsi un danno alla retina dopo un'eccessiva esposizione. La cataratta può svilupparsi dopo esposizioni ripetute. E' necessaria un'attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici.

Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni:

- utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti;
- rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano l'abbronzatura;
- non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico;
- seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalle lampade;
- chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute, irritazioni o lesioni pigmentate o comunque modificazioni rilevanti. E' opportuno che chi è particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all'operatore, prima di sottoporsi al trattamento abbronzante.

E' altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all'esposizione.

L'operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l'apparecchiatura e i tempi di esposizione più idonei, in base al fototipo dell'utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell'esposizione a raggi UV.



Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:

- Soggetti con un elevato numero di nei (> 25).
- Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
- Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza.
- Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV.

Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:

- Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II)
- Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante
- Indossare gli occhiali protettivi
- Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.
- Non si espongano persone che soffrono di eritema solare
- Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarità per neoplasie cutanee.

L'uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d'uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto

L'utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B.

Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall'esposizione ad UV.

Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento.

Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l'acqua.

Non utilizzare mai l'apparecchio in un ambiente molto umido.

Non far mai arrossare la pelle.

E' proibito l'utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:

- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole.

L'utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici.

L'irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a $0,3 \text{ W/m}^2$.

Manutenzione dell'apparecchio

Il costruttore rilascia una dichiarazione di conformità per ciascuna apparecchiatura.

L'operatore deve seguire il programma di controlli tecnici periodici indicato dal produttore e riferito a criteri di efficienza e sicurezza.

Nell'intento di mantenere le condizioni di sicurezza iniziali e di cautelare l'utilizzatore da possibili manomissioni delle apparecchiature, è opportuno che i ricambi autorizzati per le singole apparecchiature siano definiti unicamente dal produttore e/o dal responsabile dell'immissione sul mercato.

Si consiglia di posizionare le apparecchiature abbronzanti in locali o aree idonee sotto il profilo igienico-sanitario e in posizione tale da evitare eventuali radiazioni accidentali.

Indicazioni e consigli per l'uso corretto:

Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal costruttore sulla base delle analisi eseguite sull'apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da trattare.

In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite dall'operatore estetico.

Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l'altro, si consiglia una interruzione di circa un mese.

Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento abbronzante, nonché la durata minima delle stesse lampade.

Avvertenze:

Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l'una dall'altra.

Si ricorda che l'esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno è pericolosa.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

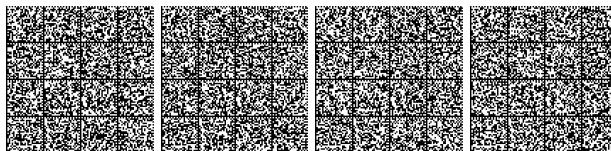
L'uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del soggetto.

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 - Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class. CEI 61-184;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class. CEI 61-184;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 8

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio generatore di un flusso d'aria continuo o battente con pressione non superiore a 100 kPa, da dirigere sulle parti da trattare per mezzo di un tubo flessibile collegato con un apposito ugello.

L'apparecchio può essere dotato di un regolatore di flusso.

In taluni modelli il flusso d'aria può essere arricchito di ossigeno. Tale ossigeno non deve provenire da fonte esterna.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Attraverso le apposite cannule o coppette di varie forme e dimensioni, si dirige il flusso d'aria continua o battente verso le zone da trattare.

Così facendo e con opportuni movimenti delle cannule in questione, si ottiene un leggero massaggio della pelle.

MODALITA' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Oltre a quelle sotto indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

Non dirigere il flusso d'aria verso occhi, le zone perioculari, orecchie e vie respiratorie.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010.

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quell'oggetto dello scopo delle norme sopra citate.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 9

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO IDRICO

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o a batteria, azionato da un motore elettrico generante un flusso d'aria convogliato attraverso una tubazione verso uno speciale distributore immerso in acqua, provvisto di numerosi fori da cui fuoriescono bollicine d'aria che, a loro volta, producono un massaggio idrico.

L'aria prodotta, eventualmente riscaldata, può essere ionizzata mediante lampade ultraviolette o generatori di ioni. La costruzione deve essere tale da rendere inaccessibili alla pelle e agli occhi del soggetto in trattamento e/o dell'operatore tali dispositivi e le loro emissioni dirette durante il normale funzionamento.

La concentrazione di ozono prodotta dai dispositivi di ionizzazione del vapore deve essere inferiore ai valori indicati dalla Norma CEI-EN 60335-2-65, con cicli di 50' on e 10' off su di un periodo di funzionamento totale di 8 ore.

L'eventuale regolazione del flusso può essere ottenuta mediante variazione della velocità del motore e/o mediante variazione del diametro dei fori di uscita dell'aria. L'apparecchio può essere munito di un dispositivo di vibrazione azionato dal flusso d'aria.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Le bolle d'aria appositamente prodotte e contenute nell'acqua, a loro volta dirette sulle zone da trattare, al contatto con la pelle producono un "effetto massaggio", definito appunto "massaggio idrico".

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Dopo aver ricoperto d'acqua il distributore d'aria, porre il soggetto da trattare nella posizione tecnicamente idonea.

Collocare il generatore del flusso d'aria in posizione di sicurezza rispetto a possibili ed accidentali cadute del generatore stesso nella vasca con acqua.

AVVERTENZE

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

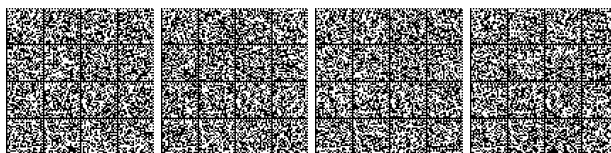
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare. Gli apparecchi devono avere un grado di protezione contro l'umidità almeno uguale a IPX4.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-60 - Class. CEI 61-200 - CT 59/61 - Fascicolo 8146 - Anno 2006 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo "spa" + VARIANTI: CEI EN 60335-2-60/A2 - Class. CEI 61-200;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9979 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-60/A11/A12 - Class. CEI 61-200;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10426 - Anno 2010.

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 10

Categoria : SCALDACERA PER CERETTE

Elenco apparecchi: : Scaldacera per cerette
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio elettrico idoneo al riscaldamento ed allo scioglimento delle cere cosmetiche per trattamenti di depilazione. Alimentato a corrente di rete e/o a batteria, può essere dotato di termostato di regolazione della temperatura.

MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Inserire nello spazio apposito il prodotto cosmetico da riscaldare, sciogliere o fluidificare, sino al raggiungimento del necessario stato per l'utilizzazione.

Verificare attentamente che la temperatura del prodotto trattato non risulti troppo elevata.

Spegnere e scollegare l'apparecchio a fine giornata.

Non riutilizzare la stessa ceretta per più soggetti.

Mantenere pulito lo spazio dove si inserisce il prodotto da riscaldare.

Non applicare in soggetti con segni di insufficienza venosa (varici), capillari fragili, teleangiectasie o irritazioni cutanee.

AVVERTENZE

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-15 - Class. CEI 61-157 - CT 59/61 - Fascicolo 7011 C - Anno 2003 - Edizione Terza+Corr CLC:2006 - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento di liquidi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-15/A1 - Class. CEI 61-157;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 8108 - Anno 2006 - CEI EN 60335-2-15/A2 - Class. CEI 61-157;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9973 - Anno 2009.

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 11

Categoria	:	ATTREZZI PER GINNASTICA ESTETICA
Elenco apparecchi (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)	:	a) Attrezzo per ginnastica estetica b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio (a):**

Attrezzo in legno, plastica, metallo o altri materiali idonei, per coordinare i movimenti di ginnastica estetica (movimenti tonificanti).

Il movimento dell'attrezzo può essere azionato da un motore mediante corrente di rete, o attraverso dispositivi meccanici e manuali.

Descrizione apparecchio (b):

Attrezzatura per la tonificazione muscolare formata da una pedana con motore vibrante sulla quale il soggetto utilizzatore assume la posizione utile per interessare i distretti muscolari da trattare. Una serie di maniglie e specifici appoggi consente al soggetto utilizzatore una sicura e corretta posizione durante tutto l'utilizzo.

MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Non utilizzare in soggetti affetti da patologie articolari o muscolotendinee.

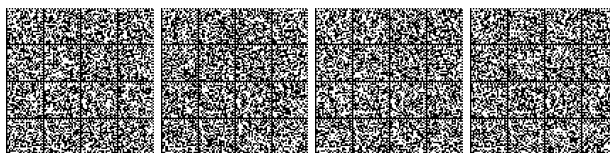
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Per le apparecchiature azionate elettricamente:

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo della norma sopra citata.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 12

Categoria : ATTREZZATURE PER MANICURE E PEDICURE

Elenco apparecchi : Attrezzature per manicure e pedicure
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Corredo di forbici, tronchesi, pinzette, lime e frese anche alimentate a tensione di rete e/o a batteria.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante. Usare preferibilmente strumenti monouso oppure, dopo l'uso, sterilizzarli prima di riutilizzarli su un altro soggetto. Impiegare ogni mezzo idoneo per proteggere l'operatore da qualsiasi contaminazione (ad esempio: guanti, occhiali, mascherina, ecc.).

AVVERTENZE

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Per le apparecchiature azionate elettricamente:

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

La presente norma non è destinata ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quell'oggetto dello scopo della norma sopra citata.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 13

Categoria	:	APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DI CALORE TOTALE O PARZIALE
Elenco apparecchi (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)	:	a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio (a):**

Apparecchio elettrico per la generazione di calore, mediante l'utilizzo di lampade, fasce, termocoperte, termofori o altri accessori similari, da applicare su di una parte o su tutto il corpo.

Nelle apparecchiature con generazione di calore mediante lampade a raggi infrarossi, queste devono essere protette con griglie o schermi trasparenti o filtri per evitare contatti accidentali con la persona trattata o con l'operatore. Tale apparecchio è costituito da strutture in legno, plastica, metallo o tessuto, con opportuni isolamenti termici ed elettrici.

L'apparecchio deve essere dotato di meccanismi di regolazione della temperatura.

Nel caso di parti applicate a contatto del soggetto da trattare, queste sono di tipo B o BF. L'apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull'involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN 60601-1 (CEI 62-5 III edizione).

Descrizione apparecchio (b):

Apparecchio elettrico composto da un generatore di corrente a radiofrequenza applicata al corpo tramite uno o più applicatori, allo scopo di generare calore nei tessuti attraversati dalla corrente.

L'apparecchio può essere utilizzato con due serie di applicatori, di forma, superficie e numero variabile che devono essere posti in contatto diretto con il corpo: una prima serie, detta "applicatori resistivi", è composta da applicatori che consentono il contatto diretto del corpo del soggetto da trattare con elettrodi conduttivi, mentre una seconda serie, detta "applicatori capacitivi", è composta da applicatori che interrompono il percorso della corrente tra gli elettrodi ed il corpo con uno strato di dielettrico.

La frequenza base è compresa tra 400 e 1500 KHz.

La massima densità di corrente ammissibile sugli elettrodi è di 10 mA/cm².

La massima corrente ammissibile sugli elettrodi è di 1 A. Ai valori di densità di corrente e di corrente massimi si può derogare se la massima potenza erogata dalle apparecchiature con gli applicatori resistivi è minore o uguale a 25 Watt e la massima potenza erogata dalle apparecchiature con gli applicatori capacitivi è minore o uguale a 50 Watt. Nel caso in cui il sistema sia alimentato dalla rete l'apparecchiatura deve essere dotata di un isolamento di sicurezza tra la rete elettrica e l'uscita del generatore.

Per quanto attiene ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, si applicano quelli previsti dalla normativa vigente in Italia per i lavoratori e la popolazione.

Gli applicatori sono parti applicate di tipo B o BF. L'apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull'involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN 60601-1 (CEI 62-5 II edizione).

Meccanismo d'azione (applicazione):

L'azione termica produce una moderata sudorazione ed un aumento della circolazione sottocutanea e favorisce il rilassamento muscolare.

MODALITA' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

- Modalità d'uso per tutte le tipologie di apparecchi:

- Non utilizzare su donne in gravidanza.
- Non utilizzare su soggetti con disturbi cardiaci.
- Non utilizzare su soggetti con impianti: stimolatore cardiaco o neurostimolatori o elettrodi o defibrillatore interno.
- Non utilizzare su soggetti con altri dispositivi impiantati attivi.
- Non utilizzare su soggetti con disturbi del sistema circolatorio inclusi ipotensione, ipertensione, varici, tromboflebiti, fragilità capillare o teleangectasie.
- Non utilizzare se sono in corso perdite legate al ciclo mestruale.
- Non utilizzare su soggetti con le seguenti malattie o alterazioni delle condizioni fisiologiche in corso: tumori, emorragie, tessuti ischemici, diatesi tromboembolica, infezioni locali o sistemiche, stati febbrili, patologie dermatologiche attive, alterazioni della coagulazione.
- Trattamenti prolungati, applicazioni nella regione cervicale o para vertebrale possono causare transitorie alterazioni della pressione sanguigna.
- Un uso scorretto può provocare scottature al soggetto trattato.
- L'operatore deve tenere costantemente sotto controllo il soggetto trattato in modo da riconoscere l'insorgenza di malesseri.



- In caso di insorgenza di malesseri sospendere il trattamento ed eventualmente applicare i primi soccorsi.
- L'operatore deve essere addestrato al primo soccorso (inclusi la respirazione artificiale ed il massaggio cardiaco).
- Nel caso sia necessario praticare la respirazione artificiale ed il massaggio cardiaco deve essere possibile allertare ulteriori soccorsi e richiedere l'intervento di personale abilitato all'uso di defibrillatore, senza che il soggetto che sta effettuando gli interventi suddetti debba interrompere a tale scopo la propria azione.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

- Ulteriori modalità d'uso apparecchio a):

Seguire attentamente le indicazioni (comprese quelle su temperatura, ventilazione ed umidità ambientali), avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Nel caso di applicazione con lampade occorre che la persona trattata e l'operatore indossino occhiali di protezione.

La durata del trattamento, non eccedente comunque una durata massima di 30 minuti, non deve superare i tempi indicati dal fabbricante, il quale, dopo aver escluso possibili rischi di ustioni alla pelle, li stabilisce a seguito di una valutazione del possibile rischio di stress termico.

Nel caso di lampade a raggi infrarossi, il rischio di ustione alla pelle è prevenibile mediante il rispetto delle linee guida ICNIRP del 1997, recepite nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro".

Per evitare il rischio di disidratazione del soggetto trattato è consigliabile prevedere il reintegro periodico dei liquidi persi.

Per i trattamenti devono essere previsti:

- un controllo della temperatura corporea del soggetto da trattare prima del trattamento,
- controlli periodici (ogni 15 minuti) della temperatura del soggetto trattato, che non deve aumentare di più di 1 °C rispetto alla temperatura iniziale e, comunque, non deve superare i 38 °C (la temperatura può essere misurata all'orecchio),
- il reintegro periodico dei liquidi persi (con bevande non alcoliche, non zuccherate e a temperatura ambiente) al fine di evitare il rischio di disidratazione.

Far seguire un periodo di riposo di 15 minuti dopo ogni trattamento. Anche durante tale riposo il soggetto trattato deve essere tenuto costantemente sotto controllo in modo da riconoscere l'eventuale insorgenza di malesseri e poter praticare in tal caso i primi soccorsi.

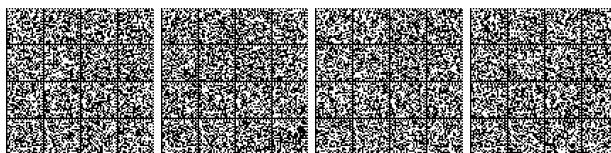
Nel Manuale d'uso occorre evidenziare i limiti di esposizione dati dall'ICNIRP (1997), recepiti nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro", a protezione dalle radiazioni ottiche artificiali in ambito lavorativo e il fatto che tali limiti non tutelano da stress termico chi è sottoposto ad esposizioni prolungate come i fruitori del trattamento.

- Ulteriori modalità d'uso apparecchi b):

Seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Il fabbricante stabilisce le durate massime dei trattamenti e le potenze da utilizzare al fine di mantenere la temperatura totale dei tessuti al di sotto dei 38°C non producendo comunque un rialzo termico dei tessuti trattati superiore a 1°C.

- Non applicare il trattamento attraverso i vestiti.
- Rimuovere i dispositivi attivi rimovibili (ad esempio: protesi acustiche) prima del trattamento.
- Allontanare dal soggetto trattato eventuali dispositivi attivi (terminali di telefonia mobile, palmari o altro)
- Non utilizzare su soggetti con impianti non rimovibili, incluse le ferule e le otturazioni dentarie, quando si ritiene che la corrente erogata possa interessare anche parzialmente l'impianto.
- Rimuovere oggetti conduttivi (gioielli, piercing e protesi) rimovibili dalla zona da trattare e dall'eventuale percorso della corrente.
- Non utilizzare su soggetti con lesioni o traumi (attendere almeno 48 ore dopo un trauma per ridurre il rischio di edemi).
- Non utilizzare su soggetti non in grado di percepire normalmente e segnalare l'aumento di temperatura nei tessuti da trattare.
- Non utilizzare su soggetti che abbiano presenza di cartilagini di accrescimento nel tessuto da trattare.
- Non utilizzare su soggetti che abbiano in corso trattamenti con terapie radianti.
- Non eseguire trattamenti sulle seguenti parti del corpo: il capo, l'addome, le gonadi e gli organi sessuali, gli occhi, gli orecchi.
- Fare in modo che il percorso della corrente non interessi il cervello, gli occhi, l'orecchio interno, le gonadi, il cuore e gli altri organi interni (il costruttore o il suo mandatario all'interno della comunità europea fornirà all'interno del manuale d'uso opportune istruzioni sul posizionamento corretto degli elettrodi e sui valori massimi di corrente erogata in modo da evitare percorsi di corrente non sicuri).
- Il soggetto trattato non deve entrare in contatto con parti conduttive, poste a terra o che presentano rispetto a terra una capacità apprezzabile (inclusi letti, mobili, tavoli o sedie con strutture metalliche) che possono causare percorsi indesiderati delle correnti.
- I cavi degli applicatori devono essere disposti in modo da limitare i contatti con il soggetto trattato, con oggetti conduttivi o con oggetti che assorbono energia.
- Mantenere sempre in movimento l'applicatore, in modo da evitare surriscaldamenti delle parti trattate.
- Verificare l'isolamento dei cavi e verificare che non siano danneggiati.
- Evitare il contatto della parte conduttrice degli elettrodi con oggetti conduttivi.
- Evitare il trattamento su zone di cute dove sono stati di recente utilizzati prodotti a base alcolica (es.: profumo). Se vi è necessità di pulire la cute prima del trattamento, non utilizzare prodotti a base alcolica.



- Assicurarsi che il soggetto da trattare non abbia utilizzato sulla pelle prodotti a base di retinolo e acido glicolico nelle 24 ore precedenti il trattamento.
- Chiedere al soggetto da trattare di comunicare qualunque sensazione fastidiosa durante il trattamento.
- Per ridurre la resistenza di contatto tra elettrodi e cute utilizzare un liquido/gel/crema conduttore. La presenza del liquido/gel/crema serve anche a rendere uniforme la densità di corrente nella zona immediatamente sottostante gli elettrodi, in modo da prevenire ustioni localizzate. Per tale motivo se dovesse venire a mancare durante il trattamento occorre reintegrarlo.
- Porre al minimo la potenza prima dell'inizio del trattamento, poi partendo da tale minimo aumentare lentamente fino a quando il soggetto trattato non avverte una sensazione di tepore (tale sensazione non deve mai risultare fastidiosa), quindi diminuire leggermente la potenza ed effettuare il trattamento senza superare il livello così raggiunto.
- Per evitare ustioni monitorare continuamente il livello di potenza erogata, riducendola immediatamente appena il soggetto da trattare lamenta un calore eccessivo.
- Per evitare ustioni fare in modo che gli elettrodi realizzino un contatto esteso per tutta la loro superficie, a tale scopo premere con una certa pressione. Evitare di poggiare l'elettrodo solo in parte sulla cute, o di toccarla solo con il bordo, poiché la concentrazione della corrente su di una superficie ridotta può provocare ustioni.
- Ove necessario, assicurarsi che il soggetto trattato mantenga la corretta posizione.
- Non lasciare mai solo il soggetto trattato, ma assisterlo continuamente, verificando tra l'altro che né lui né eventuali altre persone possano toccare l'apparecchio.
- Prestare particolare attenzione durante l'uso, poiché l'aumento di temperatura dovuto al trattamento può non essere avvertito tempestivamente dal soggetto trattato, con possibili gravi conseguenze.
- Controllare sempre gli applicatori capacitivi prima del trattamento. Nel caso di usura del dielettrico che separa l'elettrodo dal corpo non effettuare il trattamento senza aver prima sostituito la parte usurata, infatti lo stato di usura può esporre il soggetto trattato a contatti diretti con ridotta superficie di contatto, in tal caso la crescita della densità di corrente può causare ustioni.

Le parti che vengono a contatto con la pelle devono essere pulite tra un trattamento e l'altro usando i metodi di normale pulizia riportati nel manuale utente fornito dal fabbricante.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Per i soli apparecchi di cui al punto a)

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-17 - Class. CEI 61-216 - CT 59/61 - Fascicolo 7160 - Anno 2003 - Edizione Seconda - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per coperte, termofori ed apparecchi similari flessibili riscaldanti + VARIANTI: CEI EN 60335-2-17/A1 - Class. CEI 61-216;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 8694 - Anno 2007 - CEI EN 60335-2-17/A2 - Class. CEI 61-216;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10037 - Anno 2009.

Norma CEI EN 60335-2-27 - Class. CEI 61-184 - CT 59/61 - Fascicolo 7753 - Anno 2005 - Edizione Quarta - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi + VARIANTI: CEI EN 60335-2-27/A1 - Class. CEI 61-184;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9710 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-27/A2 - Class. CEI 61-184;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 9711 - Anno 2009.

Ove l'apparecchio presenti parti applicate fare riferimento alla seguente norma:

Norma CEI EN 60601-1- Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858. Anno 2007 - Edizione Terza + Corr IEC 2007 + IS IEC 2008 "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali" + CEI EN 60601-1/EC:2010 - Fascicolo 10435. Anno 2010.

Linee guida ICNIRP (1997)

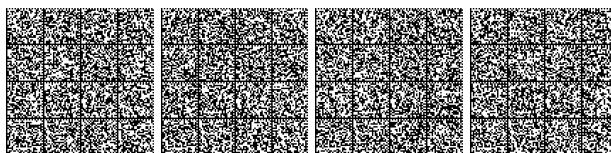
ICNIRP, Guidelines on Limits of Exposure to Broad-Band Incoherent Optical Radiation (0.38 to 3µm). Health Physics 73 (3): 539-554; 1997.

Per gli apparecchi di cui al punto b)

Norme da applicare indipendentemente dalla frequenza di funzionamento delle apparecchiature

Norma CEI EN 60601-1- Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 - Edizione Seconda "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza" + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997).

Norma CEI EN 60601-2-3 - Class. CEI 62-14 - CT 62 - Fascicolo 3635 R - Anno 1998 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di terapia a onde corte + VARIANTE: CEI EN 60601-2-3/A1 - Class. CEI 62-14;V1 - CT 62 - Fascicolo 5227 - Anno 1999.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 14

Categoria	:	APPARECCHI PER MASSAGGIO ASPIRANTE CON ASPIRAZIONE NON SUPERIORE A 80 kPa
Elenco apparecchi: (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)	:	Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio composto da un motore, che aziona un generatore aspirante, o da un'elettropompa, non superiore a 80 kPa, con dispositivo per ottenere un'aspirazione costante e/o ritmata.

L'apparecchio è dotato di dispositivi di regolazione ed eventuale manometro.

Tubi flessibili consentono il collegamento delle coppe di varie misure con il corpo dell'apparecchio.

Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

Meccanismo d'azione (applicazione):

L'applicazione dell'azione aspirante continua o battente, attraverso le coppe di varie forme e dimensioni, produce un benefico effetto drenante e tonificante nei tessuti sottocutanei.

L'operatore realizza l'azione aspirante facendo scorrere le coppe lungo le linee di massaggio dalla periferia verso il centro del corpo.

In alternativa l'operatore può ottenere un'azione ritmica agendo sulle coppe in posizione fissa, senza farle scorrere.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Dopo aver opportunamente collegato le coppe dell'apparecchio, posizionarle sulle superfici da trattare.

Le coppe possono essere utilizzate fisse o in movimento, con aspirazione costante o ritmata.

Prima dell'applicazione, verificare l'integrità delle coppe ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni circa l'azione aspirante, secondo le parti da trattare, fornite dal costruttore.

Non utilizzare in soggetti con fragilità capillare o teleangiectasie.

AVVERTENZE

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

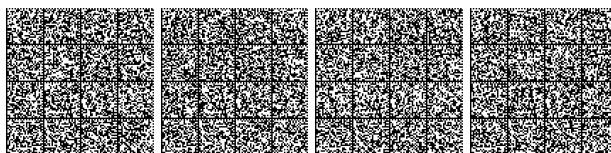
Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio +
VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010.

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 15

Categoria	:	APPARECCHI PER IONOFRESI ESTETICA
Elenco apparecchi (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)	:	Apparecchio per ionofresi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio alimentato a corrente di rete e/o a batteria, composto da un generatore di corrente continua a bassa tensione.

Il trattamento consiste nell'applicazione di tale corrente, a bassa intensità, alla persona, mediante placche in metallo o elettrodi in gomma, in plastica o in altro materiale con buona conducibilità elettrica. Nell'applicazione sulla pelle deve essere interposto uno speciale materiale spugnoso o similare imbevuto con il prodotto cosmetico da applicare.

Corredato di strumenti di regolazione e di controllo e di un limitatore di corrente che impedisca l'erogazione di correnti di intensità tali da poter essere nocive per la salute del soggetto trattato.

Il valore limitato della tensione del generatore di corrente continua ed il dispositivo di limitazione dell'intensità di corrente assicurano i limiti di sicurezza verso la persona trattata.

Nel Manuale d'uso deve essere indicato all'estetista di applicare una intensità di corrente che deve essere non superiore a quella appena percettibile.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Con questo apparecchio si esegue un trattamento estetico che permette un più rapido assorbimento del prodotto cosmetico applicato.

Si tratta quindi di un metodo complementare al massaggio manuale per applicare le sostanze cosmetiche sulla pelle.

I prodotti utilizzati non devono contenere principi con attività farmacologica.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Oltre alle indicazioni contenute nelle norme tecniche, applicare solo per trattamenti estetici a persone sane senza patologie in atto.

Prima di usare l'apparecchio leggere attentamente il Manuale d'uso e, in particolare, le seguenti avvertenze:

- applicare solo su pelle sana ed integra, senza escoriazioni, lesioni, nei dai contorni irregolari, foruncoli, ecc.;
- non applicare a persone con pacemaker (stimolatori cardiaci) o dispositivi impiantabili elettronicamente attivi;
- non applicare in prossimità di protesi metalliche;
- non applicare alle donne in gravidanza;
- non applicare nella zona addominale alle donne con impiantati dispositivi intra-uterini;
- inumidire i materiali spugnosi interposti;
- collegare le placche ai cavi dell'apparecchio ed interporre il materiale spugnoso tra queste e le zone da trattare.
- applicare le placche sulle parti da trattare;
- regolare lentamente l'intensità di ogni canale di uscita ad un valore leggermente superiore alla soglia di sensibilità;
- assicurarsi che le placche siano adeguatamente distanziate fra loro;
- accertarsi dell'integrità del materiale spugnoso interposto;
- regolare l'intensità di corrente erogata ad un valore che non risulti nocivo per la salute del soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti nelle norme elencate al successivo paragrafo.

AVVERTENZE

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

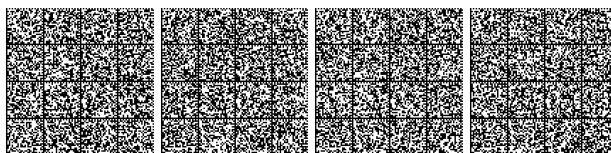
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60601-1- Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 - Edizione Seconda "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza" + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997).

Norma CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296 - Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTI: CEI EN 60601-2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo 6723 - Anno 2002 - CEI EN 60601-2-10/A1 del 01.11.2002 - Class. CEI 62-24;V1 - Fascicolo 6723.

Nel considerare le prescrizioni particolari di Compatibilità Elettromagnetica, presenti in tali norme, si ricorda che queste prescrizioni si ricollegano alla Norma CEI EN 60601-1-2:2003+A1:2006 - Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove (IEC 60601-1-2:2001+A1:2004).



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 16

Categoria	:	DEPILATORI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Elenco apparecchi (come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)	:	a) Elettrodepilatore ad ago b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente (a sonda) c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per foto depilazione

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione generica apparecchi (a + b):**

Apparecchio munito di un generatore di corrente oscillante, di potenza limitata, eventualmente miscelata con una debole corrente continua.

L'erogazione avviene per mezzo di un manipolo in materiali isolanti, sul quale si inserisce un sottile elettrodo metallico puntiforme, oppure attraverso una pinzetta o attraverso altro elettrodo idoneo.

Può essere corredato da un timer per l'erogazione automatica della corrente per un tempo predeterminato.

Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

Nel caso di alimentazione tramite corrente di rete l'impianto elettrico deve essere conforme al D.M. 37/2008.

La potenza nominale di uscita non deve essere superiore a 50W. L'apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull'involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5).

Descrizione peculiarità Elettrodepilatore ad ago (a):

Questo apparecchio utilizza corrente con frequenza inferiore a 30 MHz.

In taluni apparecchi si miscela con queste frequenze corrente continua (metodo definito "Blend") per ottenere, oltre all'effetto di termolisi, anche quello di elettrolisi.

Vi sono apparecchi in cui la corrente, per l'effetto di termolisi, è generata in tempi ultrarapidi (millesimi di secondo) per velocizzare l'intervento sul singolo pelo e facilitare così il trattamento stesso.

Descrizione peculiarità Elettrodepilatore a pinza o a sonda (b):

Questo tipo di apparecchio utilizza corrente con frequenza inferiore a 30 MHz.

Descrizione peculiarità Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione (c):

Apparecchio a luce pulsata, progettato e costruito per l'impiego nel settore estetico per effettuare esclusivamente i trattamenti di depilazione.

Affinché il trattamento risulti efficace e sicuro, nel caso in cui il sistema sia dotato di un metodo di raffreddamento della pelle con temperatura dell'epidermide tra i 5°C e 15°C (eventualmente integrato nel sistema), la densità di energia non deve superare i 26 J/cm², le lunghezze d'onda emesse devono essere comprese nell'intervallo fra 600 e 1200 nanometri, le durate di impulso fra 2 e 50ms, l'area di trattamento deve essere maggiore di 5 cm².

Nel caso in cui l'apparecchio non contempli un sistema di raffreddamento della pelle, fatti salvi gli altri parametri, la densità di energia massima ammessa deve essere 13 J/cm².

Gli strumenti devono avere un sistema che limita intrinsecamente l'emissione massima ai livelli sopra indicati e dovrebbero avere un misuratore di potenza emessa. Il sistema non deve essere manomissibile.

L'operatore deve essere informato circa il tipo di filtro ottico posto sul manipolo.

Il costruttore deve garantire le caratteristiche dei filtri dati in dotazione e garantire che l'utilizzatore abbia consapevolezza della differente reazione della pelle in funzione del tipo di filtro adottato.

L'apparecchio deve riportare l'indicazione d'uso per depilazione estetica.

Meccanismo d'azione (a + b):

L'azione depilante sia del tipo a) sia del tipo b) si manifesta direttamente sul pelo.

Meccanismo d'azione (c):

L'interazione luce pulsata-bulbo pilifero è essenzialmente termica. Il processo, noto come "fototermolisi selettiva", richiede un certo numero di sedute (tipicamente all'incirca 10).

Le sedute devono essere intervallate a distanza di circa un mese l'una dall'altra.

Opportune tabelle messe a disposizione dal costruttore spiegano come ottimizzare i risultati in funzione di parametri quali:

- a) il colore del pelo;
- b) la parte del corpo da trattare;
- c) la "fase" di crescita in cui il pelo si trova al momento del trattamento;
- d) il fototipo del soggetto da trattare;
- e) lo spessore del pelo (fine - medio - grosso).



MODALITÀ DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO**Apparecchi (a + b):**

Inserire l'elettrodo nell'apposito manipolo e successivamente applicarlo lungo il canale follicolare, o farlo scorrere sulla zona da trattare, oppure afferrare il pelo con la pinzetta.

Intervenire sul comando manuale o a pedale, dopo di che asportare il pelo trattato.

Preparare igienicamente la zona da trattare ed assicurarsi dell'integrità funzionale dell'elettrodo da utilizzare.

Regolare l'intensità della corrente secondo le istruzioni impartite dal fabbricante.

Utilizzare esclusivamente aghi monouso.

Apparecchi (c):

Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione - sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d'uso) sia per gli aspetti "tecnici" dei trattamenti stessi.

Preparare igienicamente la zona da trattare e procedere ad una rasatura preventiva (quest'ultima preferibilmente il giorno precedente l'applicazione del trattamento).

Attivare, se previsto, il sistema di raffreddamento della pelle, che si può sviluppare sia attraverso il contatto di una parete fredda, sia utilizzando aria, sia mediante un opportuno strato di gel freddo o prodotto equivalente.

Appoggiare il manipolo sulle zone della pelle che si desidera depilare e quindi emettere un impulso luminoso di test premendo l'apposito comando a pedale e/o a pulsante.

Attendere minimo 30 minuti per osservare la reazione della pelle e determinare la densità di energia ottimale in funzione dei parametri a), b), c), d) ed e) elencati nel paragrafo Meccanismo d'azione (c).

Effettuare tutto il trattamento avendo cura di evitare la sovrapposizione di due o più impulsi consecutivi sulla stessa area di trattamento.

Durante tutto il trattamento evitare di dirigere la luce direttamente verso gli occhi.

Per il soggetto da trattare e per l'operatore è fatto obbligo di proteggere gli occhi con opportuni occhiali protettivi sistemi equivalenti (tamponi).

La parte del manipolo che entra in contatto con la pelle deve poter essere sostituibile (sistema monouso) e/o pulibile con i mezzi indicati nel manuale utente fornito dal costruttore.

Seguire comunque scrupolosamente tutte le indicazioni, le avvertenze e le cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante, ove sono evidenziate altresì tutte le precauzioni a cura dell'operatore estetico.

AVVERTENZE

Si raccomanda un'attenta sterilizzazione di elettrodi, pinzette o altra attrezzatura epilante che va a contatto con il soggetto da trattare.

Si raccomanda, ove possibile, l'uso di elettrodi epilanti sterilizzati monouso.

L'uso delle apparecchiature per la depilazione deve essere riservato a personale con qualifica professionale e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado anche di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute.

Non utilizzare su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Per gli apparecchi di cui ai punti a e b

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

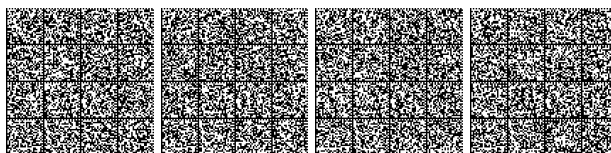
Per i soli apparecchi di cui al punto c

Norma CEI EN 60601-1 Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858 Anno 2007 - Edizione Terza + Corr. IEC 2007 + IS IEC 2008 "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.

Norma CEI EN 60601-2-2 - Class. CEI 62-11 - CT 62 - Fascicolo 9262 - Anno 2008 - Edizione Quarta - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per elettrochirurgia ad alta frequenza

Norma CEI EN 60601-1-1 - Class. CEI 62-51 - CT 62 - Fascicolo 6924 C - Anno 2003 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza - Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali.

Norma CEI EN 60601-2-57 - Class. CEI 76-12 - Anno 2012 - Apparecchiature elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza fondamentale e le prescrizioni essenziali delle apparecchiature con sorgente ottica non laser destinate ad uso terapeutico, diagnostico, di monitoraggio, e cosmetico/estetico.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 17

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGI SUBACQUEI

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggi subacquei
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchiatura alimentata a corrente di rete provvista di un'elettropompa per provocare una circolazione forzata di acqua ed aria che fuoriesce da ugelli fissi od orientabili, oppure da lance che l'operatore manovra manualmente.

Tale apparecchiatura può essere montata in mobile e/o incorporata in vasche di misure diverse per trattamenti parziali o su tutto il corpo.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Si tratta prevalentemente di apparecchiature in forma di vasca dotata, sulle parti interne e a pavimento, di speciali ugelli dai quali fuoriescono getti d'acqua miscelati con aria.

Tali getti raggiungono la pelle del soggetto trattato immerso, producendo così un'azione di massaggio cutaneo.

Esistono alcune apparecchiature nelle quali acqua ed aria vengono dirette sulle zone interessate a mezzo di una speciale "lancia idrica" direzionata dall'operatore estetico (in questa apparecchiatura la "lancia idrica" con la quale si direziona il flusso d'acqua necessario, è un accessorio dell'apparecchiatura).

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Riempire la vasca con acqua a temperatura idonea.

Mettere in funzione l'apparecchiatura e regolare la direzione e l'intensità dei getti secondo il trattamento che si desidera effettuare.

Non dirigere il getto della lancia idrica verso occhi, orecchie e vie respiratorie.

I prodotti devono avere un grado di protezione contro l'umidità almeno uguale a IP X5.

AVVERTENZE

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

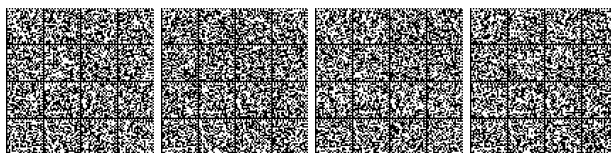
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-60 - Class. CEI 61-200 - CT 59/61 - Fascicolo 8146 - Anno 2006 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo "spa" + VARIANTI: CEI EN 60335-2-60/A2 - Class. CEI 61-200;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9979 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-60/A11/A12 - Class. CEI 61-200;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10426 - Anno 2010.

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 18

Categoria : APPARECCHI PER PRESSO-MASSAGGIO

Elenco apparecchi: : Apparecchio per presso-massaggio
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio azionato da un'elettropompa che immette aria in cuscinetti di varie forme e dimensioni che, a loro volta, vengono applicati liberi o inseriti in appositi contenitori di tessuto, plastica o altro materiale idoneo.

La regolazione della pressione di massaggio viene effettuata con appositi dispositivi e controllata da uno strumento di misura e da un dispositivo di sicurezza.

L'apparecchio è dotato, inoltre, di dispositivi di regolazione della durata dell'emissione di pressione, della pausa, nonché di un'eventuale sequenza di programma sui diversi cuscinetti.

Alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Tale apparecchio produce un trattamento di presso-massaggio.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

I cuscinetti vengono applicati sulle parti da trattare, per effettuare un massaggio con pressione alternata, sequenziale, od altro sostitutivo del massaggio manuale.

Rispettare i tempi, le pressioni e le frequenze di trattamento secondo le indicazioni fornite nei manuali del fabbricante.

Non usare in soggetti con fragilità capillare, ipertensione arteriosa o cardiopatie.

AVVERTENZE

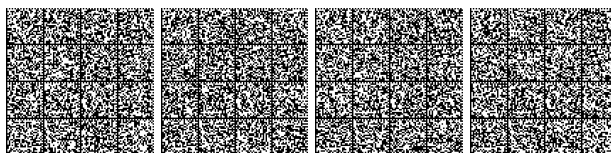
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio +
VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010 e relative varianti



SCHEMA TECNICO-INFORMATIVO n. 19

Categoria : Elettrostimolatore ad impulsi

Elenco apparecchi : Elettrostimolatore ad impulsi
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio generatore di un flusso di corrente ad impulsi con forma d'onda e frequenza variabili, applicato sulle zone da trattare mediante elettrodi di diverse forme e diversi materiali.

Gli elettrodi mobili, sono tipicamente metallici a forma sferica ma non necessariamente.

Gli elettrodi fissi, possono essere metallici con interposte spugnette bagnate, oppure in gomma conduttiva o con gel o pasta conduttiva.

Le forme degli elettrodi possono essere quadrate, rettangolari, tonde, di varie misure.

La corrente erogata è di debole entità e con frequenze variabili, a seconda dei modelli, fra 0.1 e 100 kHz, di varie forme d'onda, simmetriche o asimmetriche.

L'apparecchio può disporre di regolazione di intensità della corrente applicata, della regolazione delle frequenze, di regolazione del tempo di azione e pausa, nonché della commutazione di polarità.

Può disporre di uno strumento di controllo dell'intensità di corrente.

Deve essere dotato di un dispositivo limitatore di corrente che impedisca l'erogazione di correnti di intensità tale da poter essere nocive per la salute.

La densità di corrente per ogni elettrodo non deve superare 1,5 mA/cm² (valore efficace).

L'attivazione dell'erogazione iniziale, dovrà essere possibile solo con intensità uguale a zero.

I valori di corrente successivamente incrementati dopo l'attivazione, disattivando l'erogazione, dovranno automaticamente scendere a zero.

L'apparecchio è alimentato a corrente di rete e/o a batteria.

Il costruttore deve fornire indicazioni affinché la collocazione degli elettrodi non consenta che la corrente erogata interessi l'area cardiaca e l'apparato riproduttivo.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Il principio fisico dell'elettrostimolazione ad impulsi, è basato sulle correnti eccitatorie di bassa o media frequenza applicate agli elettrodi, i quali, stimolano la contrazione e decontrazione del muscolo interessato. Inoltre, l'effetto "pompa" che si ottiene dal movimento muscolare, favorisce il linfodrenaggio della parte interessata al trattamento.

Con questo apparecchio si possono eseguire trattamenti di elettrostimolazione ad impulsi che agiscono sulle fasce muscolari, producendo positivi effetti riorganizzanti e tonificanti sul viso e sul corpo.

La stimolazione muscolare permette il rassodamento in zone mirate, migliorando la tonicità cutanea e sottocutanea.

Per favorire l'azione tonificante può essere usato in abbinamento a specifici prodotti che non contengano principi con attività farmacologica, dei quali favorisce il più rapido assorbimento.

CAUTELE D'USO, MODALITÀ DI ESERCIZIO**Cautele d'uso:**

Prima dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale d'uso, per evitarne utilizzi impropri.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che saranno a contatto con il soggetto da trattare.

Non trattare:

portatori di impianti attivi come: Pace-maker, pompa insulina o altri;

portatori di protesi articolari metalliche;

soggetti con processi flogistici in atto, con lesioni cutanee, con neoplasie;

donne in stato di gravidanza.

Non trattare soggetti con pelle sensibile, eventualmente limitarsi a potenze di erogazione molto basse.

Applicare solo su pelle integra.

Modalità di esercizio:

Pulire accuratamente la parte che si deve trattare. E' opportuno sia ben sgrassata, in caso contrario gli elettrodi, fissi o mobili, trasferiranno l'energia in modo incostante e spesso fastidioso.

Collegare gli elettrodi all'apparecchio con gli appositi cavi rispettando le indicazioni riportate nel manuale d'uso.

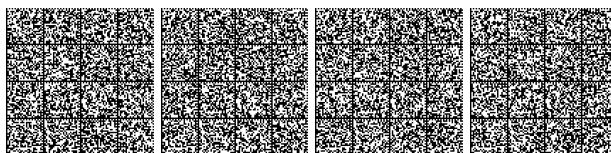
Gli elettrodi devono essere posizionati (fissi) o fatti scorrere (mobili) sulle zone da trattare.

Rispettare le polarità e le zone di applicazione degli elettrodi fissi come riportato sui manuali d'uso.

Gli elettrodi mobili, devono essere mossi in modo lento e costante, uniformemente sulla zona interessata.

Il tempo di applicazione varia in funzione del trattamento da effettuare ed è, di norma variabile tra 15 e 60 minuti.

L'attivazione non deve essere possibile se le uscite non sono programmate per valori diversi da zero.



E'consigliabile procedere alla regolazione di intensità di corrente erogata, azionando lentamente i relativi comandi, avendo cura di operare con valori appena percettibili dal soggetto trattato, in accordo con i limiti previsti dalla Norma CEI 62-24-1997 richiamata al paragrafo successivo. Dove possibile, l'incremento di intensità deve essere automaticamente graduale.

Il soggetto trattato non dovrà avvertire fastidio, in caso contrario diminuire l'intensità di erogazione.

Disattivando l'erogazione, l'intensità programmata si riporterà automaticamente a zero.

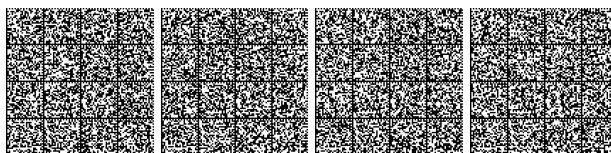
Controllare sempre il buono stato degli elettrodi e seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale d'uso.

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale d'uso.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60601-1- Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 - Edizione Seconda "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza" + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997).

Norma CEI EN 60601-2-10 - Class. CEI 62-24 - CT 62 - Fascicolo 6296 - Anno 2001 - Edizione Seconda - Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari + VARIANTE: CEI EN 60601-2-10/A1 - Class. CEI 62-24;V1 - CT 62 - Fascicolo 6723 - Anno 2002.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 20

Categoria : APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA

Elenco apparecchi : Apparecchio per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa
(come da Allegato alla Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio generatore di un flusso d'aria con pressione non superiore a 400 kPa da dirigere sulle parti da trattare mediante un ugello collegato attraverso un tubo flessibile.

L'apparecchio può essere dotato di un regolatore di flusso.

In taluni modelli il flusso d'aria può essere arricchito di ossigeno. Tale ossigeno non può provenire da fonte esterna.

Meccanismo d'azione (applicazione):

Con l'apposito terminale di varie dimensioni, si applica alle zone interessate il flusso d'aria con direzione radente.

Tale flusso produce una leggera pressione sulla pelle che, opportunamente e ritmicamente indirizzata dall'operatore estetico, consente di ottenere un'azione di massaggio coadiuvante o alternativo a quello effettuato manualmente.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Oltre a quelle sotto indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare.

Apparecchio destinato specificatamente per trattamenti al corpo, escludendo viso, orecchie e parti delicate.

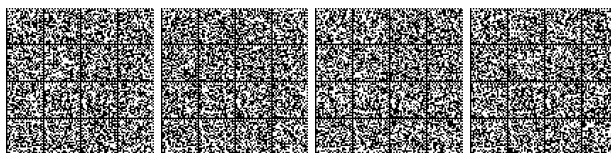
Prestare la massima attenzione alla direzione del flusso d'aria.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali.

Norma CEI EN 60335-2-32 - Class. CEI 61-163 - CT 59/61 - Fascicolo 7782 E - Anno 2005 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio + VARIANTE: CEI EN 60335-2-32/A1 - Class. CEI 61-163;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 10240 E - Anno 2010.

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citata.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 21a

Categoria : SOFT LASER PER TRATTAMENTI RILASSANTI E TONIFICANTI DELLA CUTE –
FOTOSTIMOLANTE DELLE AREE RIFLESSOGENE DEI PIEDI E DELLE MANI

Elenco apparecchi : Laser per estetica
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione dell'apparecchio:**

Laser delicato per trattamenti estetici a scopo rilassante, rassodante, tonificante per la cute e fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani.

Apparecchi costituiti da uno o più generatori di radiazione non visibile monocromatica, coerente e di lunghezza d'onda compresa fra 760 nm e 1200 nm, infrarosso vicino, non focalizzato, non manomissibile e con una densità di potenza massima di 10 mW/cm².

Non sono assolutamente ammesse per tali applicazioni apparecchiature laser di classe 3B o di classe 4.

Il tempo massimo di applicazione a trattamento può raggiungere i 1200 secondi.

Meccanismo d'azione:

Il laser o i laser estetici agiscono sulla cute con diversi meccanismi. Secondo la lunghezza d'onda possono: tonificare, rassodare o fotostimolare particolari aree del corpo quali piedi o mani, oppure possono favorire l'assorbimento o la distribuzione dei vari prodotti applicati che non contengano principi con attività farmacologica.

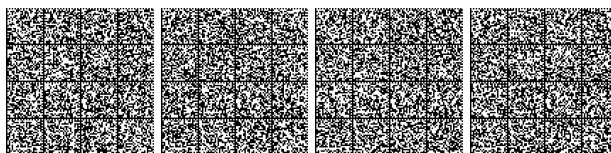
MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

- A. Passare il fascio di radiazione non visibile monocromatica sulle parti da trattare; questa applicazione può essere effettuata manualmente o con una scansione automatica.
Ogni trattamento può durare al massimo 1200 secondi.
Vanno protetti gli occhi sia dell'operatrice sia della persona trattata con occhiali adeguati al tipo di radiazione non visibile e forniti dal fabbricante dell'apparecchiatura.
Il fascio non va diretto su superfici riflettenti o su altre persone presenti.
- B. Vanno seguite le istruzioni del manuale ed il personale deve aver ricevuto un'adeguata formazione circa le possibili applicazioni coerentemente ai contenuti del Manuale per l'uso fornito dal costruttore. Particolare attenzione deve essere prestata per le classi 3R, trattandosi nella fattispecie di lunghezze d'onda al di fuori del visibile.
- C. E' preferibile che l'emissione laser avvenga dopo l'attivazione di un doppio comando.
- D. E' responsabilità di chi detiene la titolarità dell'attività di estetista:
 - mantenere il controllo della sicurezza;
 - fornire addestramento ad eventuale altro personale che collabora con l'utilizzatore;
 - fornire informazioni specifiche a coloro che ricevono il trattamento estetico con il laser.
- E. Controlli, informazioni, addestramento specifici sono da richiedere al costruttore-fornitore, che può integrare ciò che esiste nel manuale tecnico-applicativo.
- F. Chi utilizza un'apparecchiatura laser deve conoscere il significato:
 - dei vari tipi dei simboli di classi laser;
 - delle varie etichette di avvertimento e di sicurezza;
 - dei rischi per gli occhi o per la pelle se usata in modo non corretto;
 - delle differenze tra i vari tipi e categorie di laser, in modo che non si generino confusioni con laser di altro tipo o per altri trattamenti;
 - di efficacia delle protezioni oculari.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60825-1 - Class. CEI 76-2 - CT 76 - Fascicolo 9891 - Anno 2009 - Edizione Quinta+EC1 - Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti.

Norma CEI EN 60601-1- Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 4745C. Anno 1998 - Edizione Seconda "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza" + varianti 1 e 2 (CEI 62-5-V1, 1994, e CEI 62-5-V3, 1997).



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 21b

Categoria : LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER LA DEPILAZIONE

Elenco apparecchi : Laser per depilazione estetica

(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione dell'apparecchio:**

Apparecchio laser impulsato, progettato e costruito per l'impiego nel settore estetico e opportunamente defocalizzato esclusivamente per i trattamenti di depilazione.

Affinché il trattamento risulti efficace e sicuro, lo spot del laser deve essere maggiore o uguale a 10mm, la densità di energia non deve superare i 40 J/cm², la durata di impulso laser massima T=300 ms e la lunghezza d'onda deve essere compresa nell'intervallo fra 800 e 1200 nm.

Gli strumenti devono avere un misuratore di potenza a bordo ed eventualmente un sistema di controllo della distanza e dell'area da trattare.

Il manipolo che garantisce la defocalizzazione non deve essere rimovibile da parte dell'operatore e garantire la non dispersione della radiazione al di fuori della zona da trattare.

L'apparecchio deve riportare l'indicazione d'uso per depilazione estetica.

Sarebbe opportuno che l'apparecchio fosse dotato di:

- dispositivi di sicurezza come sensori a contatto o di prossimità che impediscano l'emissione quando il manipolo non è a contatto con la pelle;
- un misuratore di energia che controlli il livello di emissione dell'apparecchio all'uscita della fibra ottica/ manipolo;
- eventuali mezzi di protezione che racchiudano l'emissione nell'area di trattamento per impedire emissioni laterali o riflessioni del target.

Meccanismo d'azione:

L'interazione laser-bulbo pilifero è essenzialmente termica. Il processo, noto come "fototermolisi selettiva", richiede un certo numero di sedute (tipicamente all'incirca 10).

Le sedute devono essere intervallate a distanza di circa un mese l'una dall'altra.

Opportune tabelle messe a disposizione dal costruttore spiegano come ottimizzare i risultati in funzione di parametri quali:

- il colore del pelo;
- la parte del corpo da trattare;
- la "fase" di crescita in cui il pelo si trova al momento del trattamento;
- il fototipo del soggetto da trattare;
- lo spessore del pelo (fine - medio - grosso).

MODALITÀ' DI APPLICAZIONE, DI ESERCIZIO E CAUTELE D'USO

Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d'uso) sia per gli aspetti "tecnici" dei trattamenti stessi.

Prima di effettuare il trattamento pulire accuratamente la pelle e radere i peli.

Impostare la macchina con i parametri suggeriti dal costruttore in funzione di quanto elencato ai punti a), b), c), d) ed e) indicati nel precedente paragrafo.

Utilizzare un sistema di raffreddamento della cute, che si può sviluppare attraverso il contatto di una parete fredda, sia utilizzando aria e/o spray criogeno, sia mediante un opportuno strato di gel freddo o prodotto equivalente.

E' preferibile che l'emissione avvenga dopo l'attivazione di un doppio comando manuale o a pedale.

E' responsabilità di chi detiene la titolarità dell'attività di estetista:

- mantenere controlli di sicurezza (specifici per l'apparecchiatura laser);
- fornire addestramento ad eventuale altro personale che utilizza (e collabora all'utilizzo) l'apparecchiatura laser;
- fornire informazioni (specifiche per l'apparecchiatura laser) a coloro che ricevono il trattamento estetico e ad ogni altro visitatore.

Controlli, informazioni e modalità di addestramento specifici per l'apparecchiatura laser dipendono dalla classe del laser e sono da richiedere direttamente al costruttore-fornitore dell'apparecchiatura laser, soprattutto se non esplicitate in modo chiaro nel manuale d'uso.

Chi utilizza un'apparecchiatura laser deve conoscere il significato:

- delle classi laser;
- dell'intero contenuto delle etichette di avvertimento dell'apparecchiatura laser;
- dei rischi all'occhio e alla pelle dei diversi tipi di laser;
- delle possibili interazioni del laser con oggetti nell'ambiente circostante;
- di efficacia delle protezioni oculari.



AVVERTENZE

Oltre a quelle sopra indicate, e comunque prima di iniziare il trattamento, proteggere gli occhi con appositi occhiali. Non dirigere il raggio sugli occhi del soggetto trattato, dell'operatore e di altre persone eventualmente presenti nella sala dove il laser è in uso, ovvero su superfici riflettenti.
L'apparecchiatura è esclusivamente riservata all'uso professionale e deve essere direttamente utilizzata dall'operatore estetico.

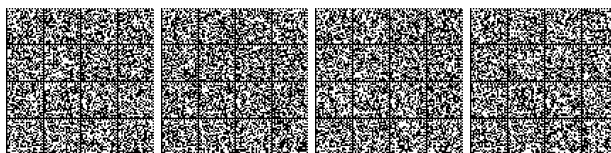
Ogni apparecchio è dotato di uno specifico manuale completo per l'uso, che comprende sia le fasi tecniche del trattamento sia le avvertenze specifiche e le cautele per l'uso per ogni singola parte dell'apparecchio, nonché i riferimenti alle norme in materia di locali destinati agli apparecchi stessi.

Nelle aree di utilizzo delle apparecchiature deve essere posizionato in un luogo visibile un cartello con precise indicazioni relative al particolare danno biologico indotto (depilazione permanente). Tali indicazioni devono essere presenti anche nel manuale d'uso.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60601-1 Class. CEI 62-5 – CT 62 – Fascicolo 8858 Anno 2007 – Edizione Terza + Corr. IEC 2007 + IS IEC 2008 "Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali.

Norma CEI EN 60825-1 - Class. CEI 76-2 - CT 76 - Fascicolo 9891 - Anno 2009 - Edizione Quinta+EC1 - Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e requisiti.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 22

Categoria : SAUNE E BAGNO DI VAPORE

Elenco apparecchi : Saune
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

SAUNE: cabine in legno o altro materiale idoneo, con porta che si apre verso l'esterno con apertura di sicurezza e con generatore elettrico di calore o a vapore.

Le cabine possono essere di misure diverse, per una o più persone.

BAGNO DI VAPORE: apparecchiature idoneamente costruite che producono calore e/o vapore per il trattamento parziale o totale per il servizio di "bagno turco".

La temperatura di funzionamento è controllata da un regolatore di potenza e/o da un termostato regolabile, secondo i modelli.

L'apparecchio può essere corredato da termometro, igrometro, clessidra, umidificatore e campanello di chiamata dell'operatore.

Alimentato a corrente di rete.

MODALITÀ' DI ESERCIZIO, DI APPLICAZIONE E CAUTELE D'USO

Mettere in funzione il generatore di calore prima dell'inizio del trattamento fino a raggiungere la temperatura desiderata.

Il soggetto da trattare può prendere posto in posizione seduta o sdraiata per un periodo compreso fra 10 e 30 minuti.

Far seguire un periodo di relax di 10-15 minuti.

Prima del trattamento assicurarsi che il soggetto da trattare sia privo di oggetti metallici ornamentali.

Affiggere sulla cabina un cartello con la scritta:

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL'UTILIZZATORE

Per accedere alla sauna è necessario essere in buone condizioni di salute.

E' buona norma sentire il parere del medico prima dell'uso.

L'operatore deve essere addestrato al primo soccorso per eventuali emergenze.

L'operatore deve tenere costantemente sotto controllo il soggetto trattato.

AVVERTENZE

Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l'uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.

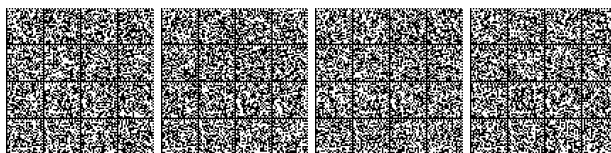
Si raccomandano le idonee sterilizzazioni e/o disinfezioni di tutte le parti che vanno a contatto con il soggetto da trattare.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 - Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 12948 - Anno 2013- Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza -Parte 1: Norme generali

Norma CEI EN 60335-2-60 - Class. CEI 61-200 - CT 59/61 - Fascicolo 8146 - Anno 2006 - Edizione Terza - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per vasche per idromassaggio e per piscine di tipo "spa" + VARIANTI: CEI EN 60335-2-60/A2 - Class. CEI 61-200;V1 - CT 59/61 - Fascicolo 9979 - Anno 2009 - CEI EN 60335-2-60/A11/A12 - Class. CEI 61-200;V2 - CT 59/61 - Fascicolo 10426 - Anno 2010.

Le presenti norme non sono destinate ad apparecchi da utilizzarsi specificamente nei centri di estetica, tuttavia è possibile ricondurre il prodotto a quelli oggetto dello scopo delle norme sopra citate.



SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA n. 23

Categoria : DERMOGRAFO PER MICROPIGMENTAZIONE

Elenco apparecchi : Dermografo per micropigmentazione
(come da Allegato alla
Legge n. 1 del 04.01.1990)

CARATTERISTICHE TECNICO DINAMICHE**Descrizione apparecchio:**

Apparecchio dotato di marcatura CE necessaria per la commercializzazione ai sensi della normativa vigente, alimentato a corrente di rete e/o batteria e/o ad aria compressa con un manipolo contenente un dispositivo elettrico o meccanico per azionare uno o più applicatori puntiformi sterili con un movimento periodico regolabile. Il manipolo serve per posizionare in loco il pigmento colorante.

Il manipolo imprime al sistema degli applicatori un movimento longitudinale tale da raccogliere il pigmento contenuto nel serbatoio e posizionarlo ove destinato.

I comandi principali possono riguardare la regolazione della potenza, della frequenza di battuta e della profondità massima di penetrazione degli applicatori puntiformi.

Ove il manipolo contenga circuiti elettrici/elettronici, questi sono alimentati da bassissima tensione di sicurezza (SELV). I circuiti elettrici contenuti nel manipolo sono dotati di isolamento sufficiente per una tensione di prova di 500V a frequenza industriale applicata per almeno un minuto oppure sono all'interno di un involucro con grado di protezione pari ad almeno IPXXB.

Il manipolo è una parte applicata di tipo B o BF. L'apparecchio e le parti applicate devono rispettare i limiti per le correnti di dispersione (verso terra, sull'involucro e nel soggetto trattato) e per la corrente ausiliaria riportati nella CEI EN 60601-1 (CEI 62-5 III edizione).

Meccanismo d'azione (applicazione):

La micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).

Tramite un applicatore puntiforme sterile oscillante, viene trasferita nell'epidermide una piccola quantità di pigmento che vi permane per un periodo variabile secondo la zona del viso o del corpo.

La permanenza variabile è dovuta all'uso di particelle di pigmento che, al passare del tempo, in parte sono rimosse dalla loro sede ed eliminate dai processi metabolici ed in parte sono eliminate dal ricambio dei tessuti della pelle.

Il pigmento è veicolato da uno speciale liquido, appositamente realizzato per favorire la corretta applicazione del prodotto.

CAUTELE D'USO, MODALITÀ DI ESERCIZIO**Cautele d'uso:**

Si applicano obbligatoriamente le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della Sanità, Circolare del 05.02.1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16.07.1998 n. 2.8/633 e successive normative vigenti, inoltre valgono le indicazioni che seguono.

I prodotti utilizzati per il trattamento devono essere conformi alla risoluzione del Consiglio d'Europa sui requisiti e criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente ResAP(2008)1.

Indicazioni per gli operatori

È vietato eseguire il trattamento ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.

È obbligatorio indossare guanti monouso adeguati, mascherina di protezione per gli occhi e la bocca, cuffia per capelli e camice monouso prima di iniziare il trattamento e durante l'esecuzione di tutte le procedure.

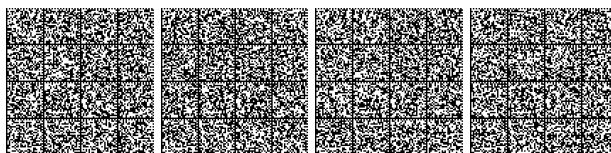
Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso.

Prestare particolare attenzione al protocollo igienico.

Per la sterilizzazione seguire le indicazioni della Circolare del 05.02.1998 n. 2.9/156 del Ministero della Sanità

L'attrezzatura nelle sue parti non sterilizzabili deve essere rivestita da pellicola trasparente monouso.

Il contenitore del pigmento deve essere sterile e monouso. La parte di pigmento non utilizzata va gettata insieme al contenitore e non può essere utilizzata per il trattamento di altri soggetti.



Non effettuare il trattamento:

- sulle donne in stato di gravidanza;
- su soggetti che soffrono di allergie, di epilessia o di malattie infettive, o autoimmuni, o dell'apparato respiratorio o dell'apparato cardiocircolatorio, o della zona di cute da trattare;
- su soggetti che soffrono di patologie, o sono in cura con farmaci, che alterano la normale riepitelizzazione della pelle o la coagulazione/cicatizzazione (ad es.: diabete, anemia mediterranea, ecc.) o sono in cura con farmaci chemioterapici;
- in concomitanza con altri trattamenti estetici, medico-estetici, medici che compromettono lo spessore e l'integrità dello strato corneo (es. peeling).

Prima del trattamento informare il soggetto da trattare che il trattamento con il dermografo per micropigmentazione è assimilabile ad un tatuaggio e che:

- consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura, anche metallica;
- per rimuoverlo potrebbe essere necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola/media entità;
- se non eseguito in condizioni igieniche ottimali, possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C;
- si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli;
- i pigmenti a base metallica possono invalidare future immagini biologiche prese a scopo diagnostico (raggi X e risonanza magnetica), inoltre l'accesso futuro alla risonanza magnetica può essere interdetto per prevenire possibili effetti collaterali;
- non può essere praticato su cute con processo infiammatorio in atto.

Informare il soggetto da trattare sulle caratteristiche del trattamento e sulle sue controindicazioni, sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento, oltre che sui rischi legati all'esecuzione dello stesso.

Il soggetto trattato deve indossare camice monouso e cuffia per capelli.

Preparare igienicamente con cura la zona da trattare, utilizzando gli specifici prodotti disinfettanti, non alcolici.

Il trattamento deve essere attuato in modo tale da salvaguardare la riservatezza del soggetto trattato e la sua privacy.

Modalità di esercizio:

Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi.

La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi.

Il materiale che viene a contatto con la cute del soggetto trattato deve provenire da confezioni monouso, integre e sterili. L'operatore estetico, prima dell'uso, deve verificare il lotto e la scadenza del trattamento di sterilizzazione che deve essere impresso sulla scatola del prodotto.

L'operatore provvede a far assorbire una piccola quantità di pigmento dalla capsula porta colore (monouso) al sistema di applicatore/cartuccia.

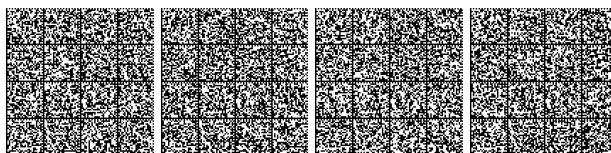
Provvede quindi al trasferimento del pigmento tramite il movimento del sistema applicatore/cartuccia in contatto con la pelle del soggetto trattato nella zona interessata al trattamento.

L'applicazione avviene in sessioni successive a distanza di non meno di 30 giorni una dall'altra, per il fissaggio del colore. Il numero di sessioni è stabilito sulla base della tenuta del pigmento sulla pelle.

NORME TECNICHE DA APPLICARE

Norma CEI EN 60335-1 Class. CEI 61-150 - CT 59/61 - Fascicolo 9430C . Anno 2008 - Edizione Terza "Sicurezza degli apparecchi di uso domestico e similare - Sicurezza - Parte 1: Norme generali" + EN 60335-1/A13:2008 + EN 60335-1/EC:2009 + EN 60335-1/EC:2010 + EN 60335-1/A14:2010.

Norma CEI EN 60601-1- Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858. Anno 2007 - Edizione Terza + Corr IEC 2007 + IS IEC 2008 "Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali" + CEI EN 60601-1/EC:2010 - Fascicolo 10435. Anno 2010. "



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*) — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 10 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista):

«Art. 1. — 1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.»

«Art. 3. — 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

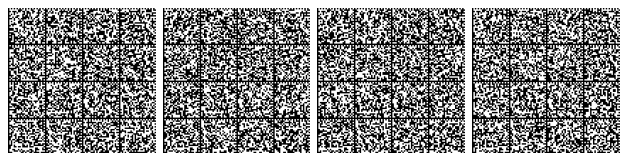
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art. 6.»

«Art. 10. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla



presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'art. 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista), modificato dal presente regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2011, n. 163.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al citato decreto n. 110 del 2011, si veda nelle note all'art. 1.

15G00218

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2015.

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2 della medesima legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il comma 3 del medesimo l'articolo 1 della legge n. 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;

Visto altresì l'articolo 2 della predetta legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonché all'Unioncamere;

Visto altresì l'articolo 6, comma 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, secondo cui, in attesa dell'emanazione del DPR di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, il modello unico di dichiarazione è adottato con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale reca la disciplina - tra l'altro - dei documenti informatici e della loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonché delle firme elettroniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che reca "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)", pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta ufficiale* 28 marzo 2014, n. 73;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;

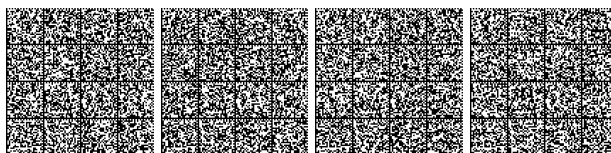
Visto in particolare, il Titolo II della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di attuazione della Direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visto inoltre l'articolo 189 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed in particolare i commi 3, 4 e 5 relativi all'obbligo di comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

Considerato che le modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, entreranno in vigore con la piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo richiamato;

Visto l'articolo 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede altresì l'obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 di "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/CEE";



Visto il Regolamento (UE) 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Decisione 753/2011 che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerata la Decisione 738/2000/CE concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Considerata la Decisione 731/2010/CE che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la Decisione della Commissione 2014/955/UE, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'art. 11 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" che introduce modifiche al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Visto l'art. 14 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento dei costi dell'elettricità, il rilancio e lo sviluppo delle imprese";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2014, con il quale è stato adottato il vigente modello unico di dichiarazione ambientale;

Ritenuto opportuno non apportare modifiche al modello di dichiarazione ambientale (MUD), adottato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2014, confermandone integralmente il contenuto;

Considerato che, nella riunione istruttoria del 13 novembre 2015 tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il testo del presente decreto è stato condiviso con i rappresentanti dei Ministeri interessati, nonché con i tecnici dell'Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2014, è confermato;

2. il modello allegato al decreto di cui al punto precedente sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

3. informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto 1. saranno rese disponibili sui siti internet di seguito indicati:

- <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>
- <http://www.minambiente.it>
- <http://www.isprambiente.gov.it>
- <http://www.unioncamere.it>
- <http://www.infocamere.it>
- <http://www.ecocerved.it>

Art. 2.

1. L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Roma, 21 dicembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

15A09535



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2015.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2014 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 123,80;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2014 pari a 0,2 %;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 123,80 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 124,05.

Roma, 15 dicembre 2015

*Il Ragioniere generale
dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Capo dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
VACCARI

15A09527

DECRETO 18 dicembre 2015.

Nuove modalità di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che integra la disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF, prevedendo, in particolare, al comma 1, che ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale, pari a 1,23 per cento, e che la maggiorazione, a decorrere dall'anno 2015, non può essere superiore a 2,1 punti percentuali;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, pari a 1,23 per cento, si applica anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali, a norma dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono maggiorare l'aliquota fino allo 0,50 per cento;

Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale dispone che, esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2, comma 3, lettera a), e 3, comma 5, lettera a), dello stesso decreto legge, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dall'anno 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Visto l'art. 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che ai commi 9 e 10, dispone, tra l'altro, che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;



Visto l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone, tra l'altro, l'applicazione nella misura massima dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario;

Visto l'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, che prevede la possibilità per la regione di adottare un Piano di rientro dai deficit sanitari;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione nella misura massima dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF durante la vigenza del Piano di rientro dai deficit sanitari;

Visto l'art. 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina le condizioni di obbligatorietà per la presentazione di un Piano di rientro dai deficit sanitari, legate al raggiungimento dello standard dimensionale del disavanzo del servizio sanitario regionale, ovvero alla presenza di un disavanzo di gestione non coperto e i successivi commi 78 e 79 che dispongono, tra l'altro, l'applicazione delle misure previste dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, e l'incremento automatico in misura fissa dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone tra l'altro che, per la regione sottoposta al Piano di rientro, resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del Piano, della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge, n. 311 del 2004 e che a determinate condizioni e nei limiti ivi indicati la stessa Regione ha la possibilità di ridurre la predetta maggiorazione;

Visto l'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede, tra l'altro, l'aumento in misura fissa dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di rientro dai deficit sanitari;

Visto l'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, che consente alle regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate, la possibilità della prosecuzione del Piano di rientro, secondo appositi programmi operativi, o di presentare un nuovo Piano di rientro, con la conseguente applicazione dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e dei commi da 80 a 86 della legge n. 191 del 2009;

Visti l'art. 2, comma 93, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina la possibilità, per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, di chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo Piano di rientro, approvato dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004;

Visto l'art. 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la possibilità per la Regione Campania di destinare l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF previsto dall'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 o anche il raddoppio dell'aumento stesso, alla copertura del Piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto;

Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il quale prevede che per la Regione Campania, a decorrere dal 2014, è disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009, e che il relativo gettito fiscale è finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 dello stesso art. 11, destinato al Piano di rientro di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti;

Visto l'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che ciascuna regione e provincia autonoma può maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF con propria legge, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 50, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiunti dall'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i quali stabiliscono che, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e che il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale all'IRPEF comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2015 recante «Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche»;

Considerata la necessità, ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, di individuare nuove e più efficienti modalità applicative per la trasmissione e la pubblicazione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Considerato che il ricorso all'automazione dei processi di acquisizione e di pubblicazione dei dati permette di svolgere in maniera più efficace il monitoraggio dell'imposizione tributaria regionale e che un adeguato ampliamento delle funzionalità di consultazione è in grado di facilitare la diffusione delle informazioni che ne derivano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Dall'anno 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - riportati nella «Tabella» di cui all'allegato A del decreto ministeriale 3 aprile 2015 - ai fini della pubblicazione nel sito Internet www.finanze.it, mediante il loro inserimento in apposita applicazione che, previa abilitazione, è resa disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismo-fiscale.gov.it.

2. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reinseriscono i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.it, entro 7 giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento.

4. Il mancato inserimento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF entro i termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Art. 2.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le Regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

Art. 3.

Norme finali

1. La procedura di trasmissione dei dati cui all'art. 1 del presente decreto è sostitutiva di quella indicata nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2015

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

15A09521

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2015.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali.

II CAPO DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

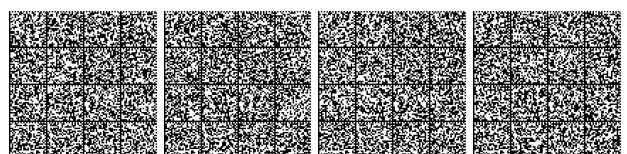
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Visto il comma 3, dell'articolo 18-*bis*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli strumenti di programmazione delle regioni e delle province autonome e degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;



Visto il comma 1, dell'articolo 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»;

Visto il comma 4, dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015;

Decreta:

Articolo unico

Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali

1. Gli enti locali adottano il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.

2. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria adottano il Piano di cui al comma 1 secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.

4. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.

5. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2015

Il capo dipartimento: BELGIORNO

AVVERTENZA:

Si omettono gli allegati che possono essere consultati sul sito del Ministero dell'interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale e sul sito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Arconet.

15A09672

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 dicembre 2015.

Schemi di budget economico e budget degli investimenti.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'art. 5, comma 4, lettera a);

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, "Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e dell'art. 5, comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e l'art. 2 "Principi contabili e schemi di bilancio";

Visto inoltre l'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 18/2012 con cui si dispone che "ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio d'esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università";

Visto in particolare l'art. 3, comma 6, del predetto decreto 14 gennaio 2014, n. 19, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), la definizione degli schemi



di budget economico e budget degli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 gennaio 2014, n. 21, "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi", che ha definito per le università le modalità di classificazione delle spese per missioni e programmi, accompagnati dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di II livello, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonché i principi e i criteri generali e specifici di classificazione della spesa;

Ritenuto necessario definire schemi di budget economico e budget degli investimenti, che tengano conto delle specificità del sistema universitario, al fine della confrontabilità tra i singoli atenei dei dati rappresentati, nonché della comparabilità tra il bilancio unico di ateneo di previsione annuale ed il bilancio di ateneo di esercizio del medesimo anno;

Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della predisposizione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano, a decorrere dall'esercizio 2016, gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti, di cui al comma 1, prevedono voci obbligatorie che possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo.

3. Lo schema di budget economico è conforme allo schema di conto economico di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 gennaio 2014, n. 19, con l'inserimento, in aggiunta, della voce "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale" per rendere evidente, ai fini del conseguimento di un risultato economico in pareggio, l'utilizzo di riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione, in conformità al principio contabile "Equilibrio del bilancio" di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 14 gennaio 2014, n. 19. In via transitoria e nei limiti dell'esaurimento delle relative risorse, è inserita, inoltre, la voce V.1 "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla

contabilità finanziaria", al fine di dare evidenza della utilizzazione di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, in particolare dalla riclassificazione dei residui passivi e dell'avanzo di amministrazione, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. *g)* e *j)*, del decreto 14 gennaio 2014, n. 19.

4. Per le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio è integrato da un prospetto allegato contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, secondo i principi e i criteri di classificazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 gennaio 2014, n. 21.

5. Il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono integrati da una Nota illustrativa che, per le finalità di trasparenza e nel rispetto dei principi contabili e postulati di bilancio, di cui all'art. 2 del decreto 14 gennaio 2014, n. 19, reca informazioni sulle previsioni dei proventi, con particolare riferimento ai proventi per la didattica e ai contributi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli oneri e sulle principali finalità e caratteristiche degli investimenti programmati nonché delle relative fonti di copertura. I contenuti minimi della Nota illustrativa, sentita la CRUI, sono oggetto di specifica trattazione nel Manuale tecnico-operativo, di cui all'art. 8 del decreto 14 gennaio 2014, n. 19.

6. Gli schemi di budget economico e budget degli investimenti sono aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2015

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
GIANNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN



Allegato 1 - Schema di budget economico**A) PROVENTI OPERATIVI****I. PROVENTI PROPRI**

- 1) Proventi per la didattica
- 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
- 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

II. CONTRIBUTI

- 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali
- 2) Contributi Regioni e Province autonome
- 3) Contributi altre Amministrazioni locali
- 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
- 5) Contributi da Università
- 6) Contributi da altri (pubblici)
- 7) Contributi da altri (privati)

III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE**IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO****V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI**

- 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria

VI. VARIAZIONE RIMANENZE**VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI****TOTALE PROVENTI (A)****B) COSTI OPERATIVI****VIII. COSTI DEL PERSONALE**

- 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
 - a) docenti/ricercatori
 - b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
 - c) docenti a contratto
 - d) esperti linguistici
 - e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
- 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

- 1) Costi per sostegno agli studenti
- 2) Costi per il diritto allo studio
- 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale
- 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
- 5) Acquisto materiale consumo per laboratori
- 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
- 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
- 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
- 9) Acquisto altri materiali
- 10) Variazione delle rimanenze di materiali
- 11) Costi per godimento beni di terzi
- 12) Altri costi

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

- 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
- 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
- 3) Svalutazioni immobilizzazioni
- 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI**XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE****TOTALE COSTI (B)****DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)****C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

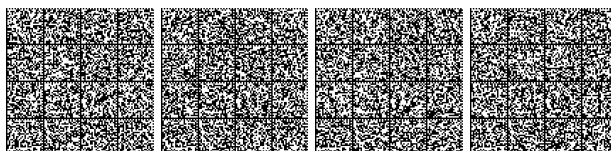
- 1) Proventi finanziari
- 2) Interessi ed altri oneri finanziari
- 3) Utili e Perdite su cambi

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 1) Rivalutazioni
- 2) Svalutazioni

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- 1) Proventi
- 2) Oneri

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE**RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO****UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE****RISULTATO A PAREGGIO**

Allegato 2 - Schema di budget degli investimenti

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 4) Immobilizzazioni in corso e acconti 5) Altre immobilizzazioni immateriali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e attrezzature 3) Attrezzature scientifiche 4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 5) Mobili e arredi 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre immobilizzazioni materiali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE GENERALE				

15A09525



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di abamectina, sulla base del dossier A8612AI di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva abamectina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva abamectina decade il 30 aprile 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;



Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario VERTIMEC EC, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva abamectina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A8612AI, svolta dal università di Piacenza, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 aprile 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 8594 in data 11 marzo 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 18 mesi dalla data della medesima;

Viste le note con la quali le imprese titolari hanno comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario Vertimec EC;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta".

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva abamectina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a ri-etichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 2 dicembre 2015

Il direttore generale: RUOCCO



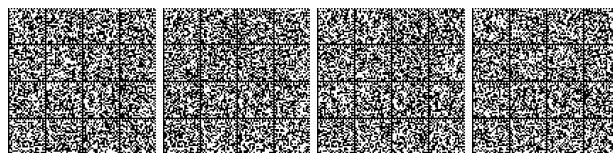
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **abamectina** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A8612AI di All. III fino **al 30 aprile 2019** ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 16 settembre 2005.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	8795	VERTIMEC EC	06/03/1996	Syngenta Italia S.p.a.	   Attenzione H302-H319-H373-H410-EUH401- P102-P260-P280-P305+P351+P338- P314-P391-P501
Modifiche autorizzate: - <u>Eliminazione delle colture:</u> peperone, sedano, cetriolo, rucola - <u>Estensione alla coltura:</u> albicocco, zucca - <u>Estensione allo stabilimento di produzione:</u> SCHIRM GmbH – Schonebeck (D)					
2.	8794	BERMECTINE	06/03/1996	Syngenta Italia S.p.a.	   Attenzione H302-H319-H373-H410-EUH401- P102-P260-P280-P305+P351+P338- P314-P391-P501
Modifiche autorizzate: - <u>Eliminazione delle colture:</u> peperone, sedano, cetriolo, rucola - <u>Estensione alla coltura:</u> albicocco, zucca - <u>Estensione allo stabilimento di produzione:</u> SCHIRM GmbH – Schonebeck (D)					
3.	11344	PICKILL EC	30/05/2002	Syngenta Italia S.p.a.	   Attenzione H302-H319-H373-H410-EUH401- P102-P260-P280-P305+P351+P338- P314-P391-P501



Modifiche autorizzate: - <u>Eliminazione delle colture:</u> peperone, sedano, cetriolo, rucola - <u>Estensione alla coltura:</u> albicocco, zucca - <u>Estensione allo stabilimento di produzione:</u> SCHIRM GmbH – Schonebeck (D)					
	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
4.	13927	ZAMIR 18	13/09/2007	Syngenta Italia S.p.a.	 Attenzione H302-H319-H373-H410-EUH401- P102-P260-P280-P305+P351+P338- P314-P391-P501
Modifiche autorizzate: - <u>Eliminazione delle colture:</u> peperone, sedano, cetriolo, rucola - <u>Estensione alla coltura:</u> albicocco, zucca - <u>Estensione allo stabilimento di produzione:</u> SCHIRM GmbH – Schonebeck (D)					
	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
5.	13928	DYNAMEC EC	13/09/2007	Syngenta Italia S.p.a.	 Attenzione H302-H319-H373-H410-EUH401- P102-P260-P280-P305+P351+P338- P314-P391-P501
Modifiche autorizzate: - <u>Eliminazione delle colture:</u> peperone, sedano, cetriolo, rucola - <u>Estensione alla coltura:</u> albicocco, zucca - <u>Estensione allo stabilimento di produzione:</u> SCHIRM GmbH – Schonebeck (D)					



VERTIMEC® EC

Insetticida-acaricida per vite, fruttiferi, orticole e ornamentali
Concentrato emulsionabile

Composizione

100 g di prodotto contengono:
abamectina pura g 1,84 (corrispondenti a 18 g/l)
eccipienti q.b. a g 100

Contiene il solvente cicloesano e 2,6-di-terbutil-p-cresolo

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

Nocivo se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 8795 del 6.03.1996

Partita n.

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:

SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta,

Viotias (Grecia)

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

SCHIRM GmbH - Schönebeck (Germania)

Altre taglie: ml 250 - 500; 12,5 - 5 - 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e delle strade.

Indossare i guanti durante la fase di miscelazione e caricamento.

Durante la fase di miscelazione e caricamento e durante l'applicazione, indossare tuti/abbigliamento da lavoro e scarpe antistatiche (o stivali di sicurezza).

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali secondo le indicazioni riportate in tabella:

Cultura	Larghezza fascia di sicurezza non trattata (m)		
	Solo fascia di sicurezza non trattata	Applicazione sull'ultima fila dall'esterno verso l'interno	Irroratrice con ugelli antideriva e Applicazione sull'ultima fila dall'esterno verso l'interno
Melo, Pero, Pesco e nettarine, Albicocco	30	20	14
Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	20	13	10
Orticole e Vite	10	7	5

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:

- 15 metri per Melo, Pero, Pesco e Nettarine, Albicocco, Arancio, Mandarino, Clementino, Limone;
- 5 metri per Orticole e Vite

Tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti

impollinatori non applicare al momento della fioritura. Sfalcare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione. Non utilizzare quando le api sono in attività.

Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori

Norme precauzionali

Conservare la confezione ben chiusa - Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere. Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta. Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

syngenta.

Informazioni per il medico

Trattamento in caso di:

Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.

Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.

Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.

Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:

I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibrio risultante tra fluido ed elettroliti. Si dovrebbe fornire un'appropriate terapia di

sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni.

Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale.

Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.

In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antivenefici.

Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali

Vertimec è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina.

Vertimec è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. Vertimec ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangono immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 DIC. 2015

Etichetta autorizzata con D.D. del

Dosi e modalità d'impiego

Cultura	Insetto/acaro	Dose ml/ha	Dose l/ha	Epoca d'impiego	Note
AGRUMI: Avancio, Mandarino, Clementino, Limone	Minatrice serpentina (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	37,5	0,375-0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale. Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus citri</i>)	75	0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
	Psylla (<i>Psylla</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
POMACEE: Pera, Melo	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Eriofide del melo (<i>Aculus schlechtendali</i>), Cerniostoma (<i>Leucoptera malifolia</i>), Litocollete (<i>Phyltononycter biancardella</i>)	75	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	Aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale. Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetti rossi (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>), Eriofidi (<i>Aculus fockeii</i>)	75-100	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	
Pesce e Nettarine, Albicocco	Larve di tripide (<i>Thrips</i> spp., <i>Frankliniella</i> spp.)	75-100	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili; ripetere se necessario dopo 10 giorni l'applicazione	Per i trattamenti estivi si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0,1%) o di idoneo coadiuvante. Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 10 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto giallo della vite (<i>Ectetranychus carpini</i>)	75	0,75	alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie	Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 21 giorni).
Vite	Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>), Tignola (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	55 - 75	0,5 - 0,75	da inizio ovi-deposizione a due settimane dopo	
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofide (<i>Aculops lycopersici</i>)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni).
Pomodoro, Melanzana: in pieno campo	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.), Eriofidi	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
Melone, Cocomero, Zucca: in pieno campo e serra	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
Fragola: in pieno campo e serra	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.), Ragnetti rossi (<i>Tetranychus</i> spp. e <i>Panonychus</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	Max 1 applicazione per anno
Lampone, Mora in pieno campo		75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	

syngenta

Lattughe e insalate: in pieno campo	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, trattando ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni).
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)			alla comparsa delle prime larve	
Colture ornamentali e fioricole in terra ed in vaso	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7-10 giorni)
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)			alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, intervenire ogni 7-10 giorni	
Vivai di arbustive ed arboree: in pieno campo e serra	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,5-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus</i> spp.)	25-50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Lattifoglie, Conifere per alberature stradali e parchi	Minatrici fogliari (<i>Cameraria ohridella</i>) Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)			Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura. Iniettare in presenza delle prime larve neonate. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 – 45 giorni).	
	Tingide del platano (<i>Corythucha ciliata</i>) Afidi (<i>Aphis</i> spp.) Acarì tetranychidi ed eriofidi	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 – 45 giorni). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.	
Palme ornamentali in campo, aree urbane, vivai	Punteruolo rosso delle palme (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>)	50-100 ml per litro d'acqua		Iniettare il prodotto a partire dai primi voli degli adulti. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 – 45 giorni). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Si consiglia di localizzare l'applicazione in prossimità delle aree apicali interessate dall'attività trofica e di sviluppo del parassita. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.	

Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Fitotossicità

Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.), gerbere e *Adiantum* scutum.

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la botte o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela.
Agitare anche durante l'applicazione.
Impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti.

Compatibilità

In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca, fragola; 7 giorni per lattughe e altre insalate (in pieno campo), lampone, mora; 10 giorni per agrumi; 14 giorni per pesco e nettarino; 28 giorni per melo, pero e vite.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di attuare una corretta strategia antiresistenza, si consiglia di applicare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi a diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non superare il numero di 4 interventi per ciclo culturale.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 DIC. 2015

syngenta.

BERMECTINE®

Insetticida-acaricida per vite, fruttiferi, orticole e ornamentali
Concentrato emulsionabile

Composizione

100 g di prodotto contengono:
abamectina pura g 1,84 (corrispondenti a 18 g/l)
eccipienti q.b. a g 100

Contiene il solvente cicloesanol e 2,6-di-terbutil-p-cresolo

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

Nocivo se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, consultare un medico. Racogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 8794 del 6.03.1996

Partita n.

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:

SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta,

Viotias (Grecia)

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

SCHIRM GmbH - Schönebeck (Germania)

Altre taglie: ml 250 - 500; l 2,5 - 5 - 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indossare i guanti durante la fase di miscelazione e caricamento. Durante la fase di miscelazione e caricamento e durante l'applicazione, indossare tutela/abbigliamento da lavoro e scarpe antistatiche (o stivali di sicurezza).

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali secondo le indicazioni riportate in tabella:

Cultura	Larghezza fascia di sicurezza non trattata (m)		
	Solo fascia di sicurezza non trattata	Applicazione sull'ultima fila dall'esterno verso l'interno	Irroratrice con ugelli antideriva e Applicazione sull'ultima fila dall'esterno verso l'interno
Melo, Pero, Pesco e nettarine, Albicocco	30	20	14
Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	20	13	10
Orticle e Vite	10	7	5

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:
- 15 metri per Melo, Pero, Pesco e Nettarine, Albicocco, Arancio, Mandarino, Clementino, Limone;
- 5 metri per Orticle e Vite

Tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti

impollinatori non applicare al momento della fioritura. Staccare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione. Non utilizzare quando le api sono in attività.

Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori

Norme precauzionali

Smaltire la confezione ben chiusa - Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere - Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta - Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

syngenta.

Informazioni per il medico

Trattamento in caso di:

Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.

Ingestione: somministrare immediatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.

Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.

Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:

I primi sintomi di intossicazione acuta includono la miopia (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibrio risultante tra fluido ed elettroliti. Si dovrebbe fornire un'appropriate terapia di

sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale.

Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.

In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveletti.

Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali

BERMECTINE è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. BERMECTINE è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. BERMECTINE ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangono immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 DIC. 2015

Etichetta autorizzata con D.D. del

Dosi e modalità d'impiego

Coltura	Insetto/acaro	Dose ml/ha	Dose g/lha	Epoca d'impiego	Note
AGRUMI: Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	Minatrice serpentina (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	37,5	0,375-0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale. Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus citri</i>)	75	0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
	Psylla (<i>Psylla</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
POMACEE: Pero, Melo	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus citri</i>)	75	0,75-1,2	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	Aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale. Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Psylla (<i>Psylla</i> spp.)	75	0,75-1,2	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	
	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Eriofide del melo (<i>Aculus schlechtendali</i>), Cernostoma (<i>Leucoptera malifolia</i>), Litocolle (<i>Phylloxera vitifoliae</i>)	75	0,75-1,2	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	
Pesce e Nettarine, Albicocco	Ragnetti rossi (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	75-100	0,75-1,2	alla comparsa delle prime forme mobili	Per i trattamenti estivi si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0,1%) o di idoneo coadiuvante. Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 10 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Eriofidi (<i>Aculus fockeii</i>)	75-100	0,75-1,2	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili; ripetere se necessario dopo -10 giorni l'applicazione	
	Larve di tripide (<i>Thrips</i> spp., <i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75	alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie	
Vite	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto giallo della vite (<i>Eotetranychus carpinii</i>)	75	0,75	da inizio ovi-deposizione a due settimane dopo	Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 21 giorni)
	Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>), Tignola (<i>Epiphyas vitinellus</i>)	55 - 75	0,5 - 0,75	da inizio ovi-deposizione a due settimane dopo	
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofide (<i>Aculus fockeii</i>)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Pomodoro, Melanzana: in pieno campo	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofidi	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Melone, Cocomero, Zucca: in pieno campo e serra	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Fragola: in pieno campo e serra	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Lampone, Mora: in pieno campo	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 1 applicazione per anno
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	

syngenta

Lattughe e insalate: in pieno campo	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, trattando ogni 7-10 giorni		Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni).
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)			alla comparsa delle prime larve		
Colture ornamentali e fioricole in terra ed in vaso Vivai di arbustive ed arboree: in pieno campo e serra	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili		Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7-10 giorni)
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)			alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, intervenire ogni 7-10 giorni		
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,5-1,2	alla comparsa delle prime larve		
	Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus</i> spp.)	25-50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili		
Lattifoglie, Conifere per alberature stradali e parchi	Minatrici fogliari (<i>Cameraria ohridella</i>) Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)			Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura. Iniettare in presenza delle prime larve neonate. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 – 45 giorni).		
	Tingide del platano (<i>Corythucha ciliata</i>) Afidi (<i>Aphis</i> spp.) Acani tetranychidi ed eriofidi	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 – 45 giorni). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.		
Palme ornamentali in campo, aree urbane, vivai	Punteruolo rosso delle palme (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>)	50-100 ml per litro d'acqua		Iniettare il prodotto a partire dai primi voli degli adulti. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 – 45 giorni). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Si consiglia di localizzare l'applicazione in prossimità delle aree apicali interessate dall'attività trofica e di sviluppo del parassita. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.		

Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Fitotossicità

Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.), gerbere e *Adiantum* scutum.

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la bottiglia o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Agitare anche durante l'applicazione.

Impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti.

Compatibilità

In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

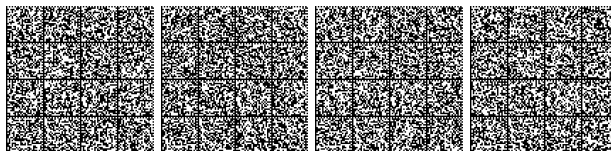
Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca, fragola; 7 giorni per lattughe e altre insalate (in pieno campo), lampone, mora; 10 giorni per agrumi; 14 giorni per pesco e nettarino; albicocco; 28 giorni per melo, pero e vite.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di attuare una corretta strategia antiresistenza, si consiglia di applicare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi a diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non superare il numero di 4 interventi per ciclo colturale.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 DIC. 2015

syngenta.



DYNAMEC® EC

Insetticida-acaricida per vite, fruttiferi, orticole e ornamentali
Concentrato emulsionabile

Composizione

100 g di prodotto contengono:
abamectina pura g 1,84 (corrispondenti a 18 g/l)
eccipienti q.b. a g 100

Contiene il solvente cicloesanolico e 2,6-di-terbutil-p-cresolo

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

Nocivo se ingerito

Provoca grave irritazione oculare

Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di

esposizione prolungata o ripetuta

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le

istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 13928 del 13.09.2007

Partita n.

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:

SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta,

Viotas (Grecia)

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

SCHIRM GmbH - Schönebeck (Germania)

Altre taglie: ml 250 - 500; l 2,5 - 5 - 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Informazioni per il medico

Trattamento in caso di:

Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.

Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.

Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.

Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:

I primi sintomi di intossicazione acuta includono la miopia (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibrio risultante tra fluido ed elettroliti. Si dovrebbe fornire un'appropriata terapia di

sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale.

Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti l'attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.

In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni. Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali

DYNAMEC EC è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. DYNAMEC EC è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. DYNAMEC EC ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangono immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 DIC. 2015

Etichetta autorizzata con D.D. del

Dosi e modalità d'impiego

Cultura	Insetto/acaro	Dose ml/ha	Dose l/ha	Epoca d'impiego	Note
AGRUML: Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	Minatrice serpentina (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	37,5	0,375-0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale. Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni) Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus citri</i>) Psylla (<i>Psylla</i> spp.)	75	0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
POMACEE: Pera, Melo	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus citri</i>) Psylla (<i>Psylla</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Eriofide del melo (<i>Aculus schlechtendali</i>), Cemiostoma (<i>Leucoptera malifolia</i>), Litocollete (<i>Phyllocorypha blanda</i>)	75	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	
Pesce e Nettarine, Albicocco	Ragnetti rossi (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>) Eriofidi (<i>Aculus fockeii</i>)	75-100	0,75-1,125	alla comparsa delle prime forme mobili	Per i trattamenti estivi si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0,1%) o di idoneo coadiuvante Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 10 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Larve di tripide (<i>Thrips</i> spp., <i>Frankliniella</i> spp.)	75-100	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili, ripetere se necessario dopo -10 giorni l'applicazione	
Vite	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto giallo della vite (<i>Eotetranychus carpini</i>)	75	0,75	alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie	Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 21 giorni).
	Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>), Tignola (<i>Epiphyas vitana</i>)	55 - 75	0,5 - 0,75	da inizio ovi-deposizione a due settimane dopo	
Pomodoro, Melanzana: in pieno campo	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofide (<i>Aculus lycopersici</i>)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni).
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Melone, Cocomero, Zucca: in pieno campo e serra	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.) Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofidi	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Fragola: in pieno campo e serra	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.) Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Lampone, Mora in pieno campo	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus</i> spp. e <i>Panonychus</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 1 applicazione per anno
		75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	

syngenta.

Lattughe e insalate: in pieno campo	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni).	
				alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, trattando ogni 7-10 giorni	alla comparsa delle prime larve
Colture ornamentali e floricole in terra ed in vaso Vivali di arbustive ed arboree: in pieno campo e serra	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, intervenire ogni 7-10 giorni
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	75	0,5-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	25-50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)				
Lattughe, Conifere per alberature stradali e parchi	Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus</i> spp.)				
	Minatrici fogliari (<i>Cameraria olivella</i>) Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)				
Palme ornamentali in campo, aree urbane, viali	Tingide del platano (<i>Corythucha ciliata</i>) Afidi (<i>Aphis</i> spp.) Acarì tetranychidi ed eriofidi	10-40 ml per litro di acqua			
	Punteruolo rosso delle palme (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>)	50-100 ml per litro d'acqua			

Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Fitossicità

Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.), gerbere e *Adiantum scutum*.

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la botte o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Agitare anche durante l'applicazione.

Impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti.

Compatibilità

In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca, fragola; 7 giorni per lattughe e altre insalate (in pieno campo), lampone, mora; 10 giorni per agrumi; 14 giorni per pesco e nettarine, albicocco; 28 giorni per melo, pero e vite.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di attuare una corretta strategia antiresistenza, si consiglia di applicare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi a diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non superare il numero di 4 interventi per ciclo colturale.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 DIC. 2015

syngenta.

syngenta.

Informazioni per il medico

Trattamento in caso di:
Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.
Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.
Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.

Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:

I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe fornire un'appropriate terapia di sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale. Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina. **In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni.** Antidoti: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali

ZAMIR 18 è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. ZAMIR 18 è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. ZAMIR 18 ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangono immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
 Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
 Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
 Non applicare con mezzi aerei.
 Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
 Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
 Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 DIC. 2015

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indossare i guanti durante la fase di miscelazione e caricamento. Durante la fase di miscelazione e caricamento e durante l'applicazione, indossare tutabbigliamento da lavoro e scarpe infuoristriche (o stivali di sicurezza).

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali secondo le indicazioni riportate in tabella:

Cultura	Larghezza fascia di sicurezza non trattata (m)		
	Solo fascia di sicurezza non trattata	Applicazione sull'ultima fila dall'esterno verso l'interno	Irroratrice con ugelli antideriva e Applicazione sull'ultima fila dall'esterno verso l'interno
Melo, Pero, Pesco e nettarine, Albicocco	30	20	14
Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	20	13	10
Orticole e Vite	10	7	5

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:
 - 15 metri per Melo, Pero, Pesco e Nettarine, Albicocco, Arancio, Mandarino, Clementino, Limone;
 - 5 metri per Orticole e Vite

Tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura. Staccare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione. Non utilizzare quando le api sono in attività. Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori

Norme precauzionali

Conservare la confezione ben chiusa - Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere. Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta - Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

ZAMIR® 18

Insetticida-acaricida per vite, fruttiferi, orticole e ornamentali
 Concentrato emulsionabile

Composizione

100 g di prodotto contengono:
 abamectina pura g 1,84 (corrispondenti a 18 g/l)
 eccipienti q.b. a g 100

Contiene il solvente cicloesano e 2,6-di-terbutil-p-cresolo



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se ingerito
 Provoca grave irritazione oculare
 Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
 Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1

Distribuito da: Diachem S.p.A.

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 13927 del 13.09.2007

Partita n.

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:

SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

SCHIRM GmbH - Schönebeck (Germania)

Altre taglie: ml 250 - 500; l 2,5 - 3 - 5 - 10

® marchio registrato Diachem

Etichetta autorizzata con D.D. del

Dosi e modalità d'impiego

Coltura	Insetto/acaro	Dose ml/ha	Dose l/ha	Epoca d'impiego	Note
AGRUMI: Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	Minatrice serpentina (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	37,5	0,375-0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale. Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus citri</i>)	75	0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
	Psylla (<i>Psylla</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
POMACEE: Pera, Melo	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus citri</i>)	75	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	Aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale. Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Eriofide del melo (<i>Aculus schlechtendali</i>), Cernostoma (<i>Leucoptera malifolia</i>), Litocolle (<i>Phylloxera vitifoliae</i>)	75	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	
Pesce e Nettarine, Albicocco	Ragnetti rossi (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>) Eriofidi (<i>Aculus fockeii</i>)	75 - 100	0,75-1,125	alla comparsa delle prime forme mobili	Per i trattamenti estivi si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0,1%) o di idoneo coadiuvante. Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 10 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Larve di tripide (<i>Trips</i> spp., <i>Frankliniella</i> spp.)	75 - 100	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili; ripetere se necessario dopo -10 giorni l'applicazione	
Vite	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto giallo della vite (<i>Ectetranychus carpini</i>)	75	0,75	alla comparsa dei primi stadi mobili presenti sul 70% delle foglie	Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 21 giorni).
	Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>), Tignola (<i>Epiphyas vitifoliella</i>)	55 - 75	0,5 - 0,75	da inizio ovi-deposizione a due settimane dopo	
Pomodoro, Melanzana: in pieno campo	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofide (<i>Aculus lycopersici</i>)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni).
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Melone, Cocomero, Zucca: in pieno campo e serra	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.), Eriofidi	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Fragola: in pieno campo e serra	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	
Lampone, Mora: in pieno campo	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.), Ragnetti rossi (<i>Tetranychus</i> spp. e <i>Panonychus</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	Max 1 applicazione per anno

svngenta.

Lattughe e insalate: in pieno campo	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, trattando ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni).
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)			alla comparsa delle prime larve	
Colture ornamentali e fioricole in terra ed in vaso Vivali di arbustive ed arboree: in pieno campo e serra	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, intervenire ogni 7-10 giorni
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)				
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,5-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus</i> spp.)	25-50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Lattughe, Conifere per alberature stradali e parchi	Minatrici fogliari (<i>Cameraria olivella</i>) Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)			Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura. Iniettare in presenza delle prime larve neonate. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 – 45 giorni).	
	Tingide del platano (<i>Corythucha ciliata</i>) Aridi (<i>Aphis</i> spp.) Acani tetranichidi ed eriofidi	10-40 ml per litro di acqua		Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 – 45 giorni). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.	
Palme ornamentali in campo, aree urbane, viali	Puntetiole rosso delle palme (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>)	50-100 ml per litro d'acqua		Iniettare il prodotto a partire dai primi voli degli adulti. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 – 45 giorni). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Si consiglia di localizzare l'applicazione in prossimità delle aree apicali interessate dall'attività trofica e di sviluppo del parassita. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinetti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.	

Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Fitotossicità

Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Non impiegare il prodotto sulle margherite *Shasta* (*Leucanthemum* spp.), *gerbere* e *Adiantum scutum*.

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la bottiglia o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti.

Compatibilità

In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

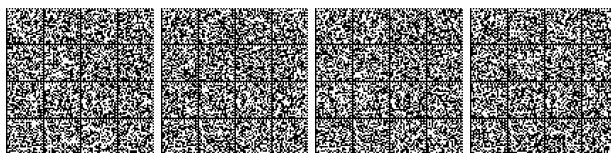
«Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca, fragola; 7 giorni per lattughe e altre insalate (in pieno campo), lampone, mora; 10 giorni per agrumi; 14 giorni per pesco e nettarine, albicocco; 28 giorni per melo, pero e vite.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di attuare una corretta strategia antiresistenza, si consiglia di applicare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi a diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non superare il numero di 4 interventi per ciclo colturale.

FE

syngenta.



PICKILL® EC

Insetticida-acaricida per vite, fruttiferi, orticole e ornamentali
Concentrato emulsionabile

Composizione

100 g di prodotto contengono:
abamectina pura g 1,84 (corrispondenti a 18 g/l)
eccipienti q.b. a g 100

Contiene il solvente cicloesano e 2,6-di-terbutil-p-cresolo



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/ i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 11344 del 30.05.2002
Parità n.

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:

SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotia (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
SCHIRM GmbH - Schönebeck (Germania)
Altre taglie: ml 250 - 500; 12,5 - 5 - 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di suolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indossare i guanti durante la fase di miscelazione e caricamento. Durante la fase di miscelazione e caricamento e durante l'applicazione, indossare tuti/abbigliamento da lavoro e scarpe antistatiche (o stivali di sicurezza).

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali secondo le indicazioni riportate in tabella:

Cultura	Larghezza fascia di sicurezza non trattata (m)		
	Solo fascia di sicurezza non trattata	Applicazione sull'ultima fila dall'esterno verso l'interno	Irroratrice con ugelli antideriva e Applicazione sull'ultima fila dall'esterno verso l'interno
Melo, Pero, Pesco e nettarine, Albicocco	30	20	14
Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	20	13	10
Orticole e Vite	10	7	5

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto dalla vegetazione naturale di:

- 15 metri per Melo, Pero, Pesco e Nettarine, Albicocco, Arancio, Mandarino, Clementino, Limone;
- 5 metri per Orticole e Vite

Tossico per le api. Per proteggere le api e altri insetti

impollinatori non applicare al momento della fioritura. Sfalcare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione. Non utilizzare quando le api sono in attività.

Per applicazioni in serra rispettare un periodo di 4 giorni prima di permettere il rientro degli insetti impollinatori

Norme precauzionali

Conservare la confezione ben chiusa - Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme libere - Non rientrare nei locali senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta - Applicazione da attuarsi ad opera di personale specializzato e controllato.

syngenta.

Informazioni per il medico

Trattamento in caso di:

Inalazione: trasportare il paziente all'aria aperta. Se non respira praticare la respirazione artificiale preferibilmente bocca a bocca.

Ingestione: somministrare immediatamente 1 o 2 bicchieri di acqua e provocare il vomito toccando delicatamente il fondo della gola con un dito o con un oggetto non affilato. Non provocare il vomito e non somministrare nulla per via orale a persona in grado di incoscienza.

Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.

Raccomandazioni per il trattamento medico della tossicità acuta dell'abamectina:

I primi sintomi di intossicazione acuta includono la midriasi (pupille dilatate), atassia (mancanza di stabilità) e tremori muscolari. La tossicità a seguito della ingestione accidentale del concentrato può essere minimizzata provocando il vomito entro una mezz'ora dall'esposizione. Se la tossicità derivante dalla esposizione è progredita a causare forte vomito si dovrebbe controllare il livello di squilibrio risultante tra fluido ed elettroliti. Si dovrebbe fornire un'appropriate terapia di

sostegno per la sostituzione del fluido parenterale, unitamente alle altre misure di sostegno richieste (come il mantenimento dei livelli di pressione sanguigna) come indicato dai segni clinici, sintomi e misurazioni. Nei casi acuti le osservazioni dovrebbero continuare per almeno diversi giorni, fino a quando la condizione clinica è stabile e normale.

Dal momento che si ritiene che l'abamectina aumenti la attività del GABA negli animali è probabilmente prudente evitare farmaci che aumentano l'attività del GABA (barbiturici, benzodiazepine, acido valproico) nei pazienti con potenziale esposizione tossica alla abamectina.

In caso di intossicazione contattare il più vicino Centro Antiveleni.

Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali

PICKILL EC è un insetticida-acaricida a base del principio attivo abamectina. PICKILL EC è attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari. PICKILL EC ha in generale un'azione lenta e nonostante acari, psilla e minatori fogliari rimangono immobilizzati subito dopo l'esposizione, da 3 a 5 giorni possono essere richiesti per conseguire il massimo della mortalità. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 DIC. 2015

Etichetta autorizzata con D.D. del

Dosi e modalità d'impiego

Cultura	Insetto/acaro	Dose ml/ha	Dose l/ha	Epoca d'impiego	Note
AGRUMI: Arancio, Mandarino, Clementino, Limone	Minatrice serpentina (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	37,5	0,375-0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione, in 2 applicazioni ogni 14 giorni	Aggiungere alla miscela 0,5 % di olio minerale. Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i> e <i>Panonychus citri</i>)	75	0,75	alla comparsa delle prime mine, su getti nuovi in formazione in una sola applicazione	
	Psylla (<i>Psylla</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
POMACEE: Pera, Melo	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Eriofide del melo (<i>Aculus schlechtendali</i>), Cerniostoma (<i>Leucoptera malifolia</i>), Litocollete (<i>Phylloxera</i> spp.)	75	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili	Aggiungere alla miscela 0,25% di olio minerale. Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Ragnetti rossi (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>), Eriofidi (<i>Aculus</i> spp.), <i>Taeniothrips</i> spp., <i>Frankliniella</i> spp.)	75-100	0,75-1,125	da fine caduta petali e alla comparsa delle prime forme mobili, ripetere se necessario dopo -10 giorni l'applicazione	
Pesco e Nettarino, Albicocco	Ragnetto rosso dei fruttiferi (<i>Panonychus ulmi</i>), Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus urticae</i>), Ragnetto giallo della vite (<i>Eotetranychus carpinii</i>)	75	0,75	alla comparsa delle prime forme mobili	Per i trattamenti estivi si consiglia l'aggiunta di olio minerale (0,1%) o di idoneo coadiuvante. Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 10 giorni). Precauzioni specifiche devono essere adottate nel caso di utilizzo con olio minerale, in condizioni critiche, quali alte temperature e trattamento su tessuti in crescita.
	Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>), Tignola (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	55 - 75	0,5 - 0,75	da inizio ovi-deposizione a due settimane dopo	Max 2 applicazioni per anno (intervallo min 21 giorni).
Pomodoro, Melanzana: in pieno campo	Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>), Eriofide (<i>Aculus</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni).
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Melone, Cocomero, Zucca: in pieno campo e serra	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>), Eriofidi	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
Fragola: in pieno campo e serra	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni). Non utilizzare in serra nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	60	0,3-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Lampone, Mora in pieno campo	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Ragnetti rossi (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Panonychus</i> spp.)	75	0,75-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 1 applicazione per anno

syngenta

Lattughe e insalate: in pieno campo	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	60	0,3-1,2	alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, trattando ogni 7-10 giorni	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7 giorni).
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)			alla comparsa delle prime larve	
Colture ornamentali e fioricole in terra ed in vaso Vivai di arbustive ed arboree: in pieno campo e serra	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus</i> spp.)	50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	Max 3 applicazioni per anno (intervallo min 7-10 giorni)
	Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)			alla comparsa delle prime punture di ovi-deposizione, intervenire ogni 7-10 giorni	
	Larve di tripide (<i>Frankliniella</i> spp.)	75	0,5-1,2	alla comparsa delle prime larve	
	Ragnetto rosso comune (<i>Tetranychus</i> spp.)	25-50	0,5-1,2	alla comparsa dei primi stadi mobili	
Latifoglie, Conifere per alberature stradali e parchi	Minatrici fogliari (<i>Cameraria ohridella</i>) Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)			Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura. Iniettare in presenza delle prime larve neonate. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 - 45 giorni).	
	Tingide del platano (<i>Corythucha ciliata</i>) Afidi (<i>Aphis</i> spp.) Acan tetranichidi ed erofidi		10-40 ml per litro di acqua	Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa delle piante. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 - 45 giorni). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinietti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.	
Palme ornamentali in campo, aree urbane, vivai	Punteruolo rosso delle palme (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>)		50-100 ml per litro d'acqua	Iniettare il prodotto a partire dai primi voli degli adulti. Effettuare max 2 applicazioni per anno (intervallo 15 - 45 giorni). L'iniezione al tronco deve essere effettuata con attrezzature idonee e da personale specializzato. Si consiglia di localizzare l'applicazione in prossimità delle aree apicali interessate dall'attività trofica e di sviluppo del parassita. Per l'applicazione del prodotto mediante iniezioni al tronco, durante le fasi di preparazione, impiego e pulizia delle attrezzature usate, utilizzare dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi/la faccia. Transennare l'area onde impedire l'accesso a personale estraneo. Durante le fasi di preparazione ed applicazione utilizzare bacinietti di contenimento posizionati sotto i contenitori/serbatoi atti a contenere sversamenti accidentali.	

Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

Fitotossicità

Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.
Non impiegare il prodotto sulle margherite Shasta (*Leucanthemum* spp.), gerbere e *Adiantum* scutum.

Preparazione e applicazione: agitare bene prima dell'uso. Riempire la bottiglia o il serbatoio d'acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Impiegare attrezzature di irrorazione adeguate per garantire una bagnatura ed una copertura della vegetazione sufficienti.

Compatibilità

In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

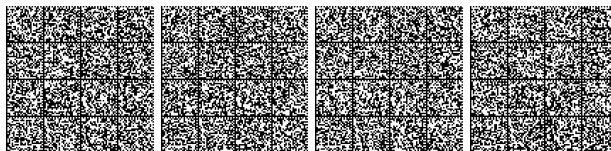
Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 3 giorni per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca, fragola; 7 giorni per lattughe e altre insalate (in pieno campo), lampone, mora; 10 giorni per agrumi; 14 giorni per pesco e nettarine; albicocco; 28 giorni per melo, pero e vite.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di attuare una corretta strategia antiresistenza, si consiglia di applicare una adeguata rotazione con prodotti acaricidi ed insetticidi a diverso meccanismo d'azione. Si consiglia di non superare il numero di 4 interventi per ciclo colturale.

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 DIC. 2015

syngenta.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 29 ottobre 2015.

Definizione della misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS.**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili;

Visto l'art. 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 21, lettera *b*) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che incrementa l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di tre euro a passeggero, destinandoli fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Visto l'art. 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede il riversamento alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 47, lettera *c*) della richiamata legge 28 giugno 2012, n. 92, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, abroga il citato art. 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che istituisce il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo;

Visto l'art. 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che, a decorrere dal 1° luglio 2013, incrementa di ulteriori due euro a passeggero imbarcato l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da destinare al citato Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo;

Visto l'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, incrementa, a decorrere dall'anno 2007, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato;

Visto l'art. 14, comma 14, lettera *a*) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha istituito un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

Visto l'art. 13, comma 16, del richiamato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che l'addizionale comunale, istituita dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, legge 27 ottobre 2008, n. 166, dall'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici;

Visto il comma 17, del sopracitato art. 13, che prevede che l'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'art. 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica;

Visto l'art. 13, comma 21, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introduce al comma 47 il termine del 1° gennaio 2019 in sostituzione del 1° gennaio 2016 e al comma 48 il termine del 31 dicembre 2018 in sostituzione del 31 dicembre 2015;

Visto l'art. 13, comma 22, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che abroga la lettera *c*) del citato l'art. 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 che prevede che "All'oner derivante dall'applicazione del comma 21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS.



La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21'';

Considerato che, per effetto delle sopracitate disposizioni, il fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 continua ad operare fino al 2018;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione dell'incremento dell'addizionale con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018;

Vista la nota prot. n. 105322 dell'8 ottobre 2015, con la quale l'Ente Nazionale per l'aviazione civile, acquisite le stime di traffico dai gestori aeroportuali nazionali e tenendo conto delle previsioni di traffico elaborate dai principali organismi internazionali di settore, ha comunicato che i dati previsionali di passeggeri paganti per l'anno 2015 ammontano a 71.807.360 e che l'incremento di flusso per gli anni 2016, 2017 e 2018 è pari rispettivamente a 2,88%, 3,28% e 3,08% riferito a ciascun anno precedente;

Ritenuto opportuno definire un meccanismo di aggiornamento dell'importo dell'addizionale anche in funzione del traffico passeggeri effettivamente registrato;

Sulla proposta della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, di cui alla nota n. 4135 dell'8/10/2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è pari a euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 e euro 2,34 per l'anno 2018.

Art. 2.

1. Al fine di realizzare le previsioni dell'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di traffico citate nelle premesse di un valore superiore al 0,50 per cento del traffico passeggeri registrato nel periodo 1° gennaio - 30 settembre dell'anno di riferimento, potrà procedersi ad un aggiornamento della misura dell'addizionale per l'anno successivo che sarà determinato con decreto interministeriale, secondo le medesime modalità previste dal citato art. 13, comma 23.

2. Con specifico riferimento all'ultima annualità, al fine di evitare eventuali scostamenti tra i dati di traffico stimati e quelli effettivamente registrati, si procederà all'adeguamento della misura dell'addizionale, mediante analogo decreto interministeriale, sulla base dei dati previsionali forniti entro la data del 30 aprile 2018 dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, aggiornati tenendo conto anche degli effettivi dati di traffico registrati negli anni precedenti e nel primo trimestre dell'anno in corso.

Roma, 29 ottobre 2015

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 3576*

15A09526

DECRETO 4 novembre 2015.

Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'articolo 6 nonché alle visite di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI
E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998, e in particolare l'art. 5;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante attuazione delle direttive 97/70/CE e 99/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, e in particolare l'art. 10;



Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per:

a) le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;

b) le visite di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico dell'armatore e le relative tariffe sono quelle stabilite nell'allegato 1 allo stesso e sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe, altresì, gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attività.

3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento dovuto per le attività previste dall'art. 1 si effettua prima dell'erogazione delle prestazioni, mediante versamento alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento è specificato:

a) il riferimento agli articoli 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 e 6 e 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, a seconda dei casi;

b) l'amministrazione che effettua le prestazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'imputazione della somma al Capo XV° - Capitolo 3570, art. 2, dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 novembre 2015

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali*
MARTINA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
registro n. 1, foglio n. 3476

ALLEGATO 1

(Art. 2)

Tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'art. 6 nonché alle visite di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541:

attività di cui all'art. 6 (certificato) Tariffa € 79,98;

attività di cui all'art. 7 (visite) Tariffa € 293,31.

15A09531

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Vini Collio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;



Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 26 marzo 2012 recante il riconoscimento del Consorzio Tutela Vini Collio e Carso e l'attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Collio e Carso, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 17 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del 26 aprile 2013 con il quale è stato revocato al Consorzio Tutela Vini Collio e Carso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Carso;

Visto il decreto del 4 maggio 2015 con il quale è stato confermato al Consorzio Tutela Vini Collio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 17 aprile 2010, n. 61, per la DOC Collio;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 il quale prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, effettui una verifica sullo statuto consortile

Considerata la nota prot. n. 48144 del 6 luglio 2015, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto al Consorzio Tutela Vini Collio di adeguare lo statuto;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Tutela Vini Collio alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, nella nuova versione registrata il 4 novembre 2015 al n. 1862, serie 1T, recante il numero di repertorio 14.562 ed il numero di raccolta 7530, con atto a firma del Notaio Damjan Hlede;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del suddetto statuto;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio Tutela Vini registrata il 4 novembre 2015 al n. 1862, serie 1T, recante il numero di repertorio 14.562 ed il numero di raccolta 7530, con atto a firma del Notaio Damjan Hlede.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09486

DECRETO 24 novembre 2015.

Riconoscimento del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG Gattinara e Ghemme e per le DOC Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda



le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, con sede legale in Ghemme (NO), via Roma, n. 21, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per le DOCG Gattinara e Ghemme e per le DOC Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane;

Considerato che le DOCG Gattinara e Ghemme e le DOC Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane sono

state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le denominazioni Gattinara, Ghemme, Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a., con nota prot. n. 2270/15 del 18 novembre 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni citate;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG Gattinara, Ghemme e per le DOC Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sulle DOCG Gattinara, Ghemme e sulle DOC Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane. Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte, con sede legale in Ghemme (NO), via Roma, n. 21, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di



cui al comma 1 per le denominazioni Gattinara, Ghemme, Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane.

Art. 3.

1. Il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Gattinara, Ghemme, Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolane, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09487

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 ottobre 2015.

Piano dei costi 2015 per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti

di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di *opting out*);

Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 2 novembre 2010;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-*ter*, lettera a) del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attività legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;

Vista la determina del Capo Dipartimento del 9 novembre 2010, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010 secondo cui il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13/03/2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il piano tariffario per l'anno 2015, comprensivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni in data 30 dicembre 2014, ed integrato con nota dell'8 giugno 2015, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010;



Ritenuto di approvare il citato piano dei costi e le tariffe per il 2015 ai sensi dell'art. 130, comma 3 ter, lettera b), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulla base delle verifiche effettuate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 - comprensivo delle proposte delle tariffe per il 2015, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, è approvato.

2. I costi e le tariffe per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni per il 2015 sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.

Art. 2.

1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente.

«Pacchetto di Numerazioni»	Dimensioni «Pacchetto di Numerazioni»	Tariffa (Iva esclusa)
A	1.500	€ 18,00
B	50.000	€ 600,00
C	300.000	€ 3.600,00
D	1.000.000	€ 9.200,00
E	5.000.000	€ 42.000,00
F	10.000.000	€ 60.000,00
G	15.000.000	€ 78.000,00
H	25.000.000	€ 98.000,00
I	50.000.000	€ 112.000,00
L	100.000.000	€ 208.000,00

2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto dell'iscrizione, uno dei pacchetti di numerazioni, di cui alla tabella del comma 1, al fine di sottoporre a verifica le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute.

3. Le verifiche sulle liste di numerazioni, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato.

4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2015.

Art. 3.

1. L'acquisto di un pacchetto di numerazioni ha validità fino all'esaurimento delle verifiche delle liste di numerazione ivi quantitativamente contenute.

2. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di liste di numerazione non ancora sottoposte a verifica non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.

3. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano per la sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.

Art. 4.

1. Il piano dei costi relativo al funzionamento e alla manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, per il 2015 è definito nella tabella seguente e comprende:

costi di gestione del sistema, comprensivi dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte degli abbonati e ai servizi offerti agli operatori;

costi di manutenzione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di manutenzione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;

costi di housing, comprensivi dei costi di affitto dei locali e di utilizzo del DBU;

costi del contact center, comprensivi dei costi relativi all'utilizzo del numero verde e agli operatori di contact center;

costi di amministrazione, compresi i costi per la gestione degli operatori e per la gestione dei conti del registro.

Costi di gestione (Iva esclusa)

Gestione	739.000
Manutenzione	741.000
Housing	93.000
Contact center	658.000
Amministrazione	538.000
Totale	2.769.000

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4220

15A09523



DECRETO 17 novembre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «All Service 2003 società cooperativa a resp. limitata», in Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2015 con il quale la società cooperativa «All service 2003 società cooperativa a resp. limitata» con sede in Pesaro (PU), è stata scelta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'Avv. Daniela Baldinelli ne è stata nominata Commissario Liquidatore;

Vista la nota del 28 agosto 2015 con la quale l'Avv. Daniela Baldinelli ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di Commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Corbucci, nato a Macerata Feltria (PU) il 20 ottobre 1956 (c.f. CRBRRT56R20E785I), ivi domiciliato, via della Gioventù n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «All service 2003 società cooperativa a resp. limitata» con sede in Pesaro (PU) (c.f. 02133880415) in sostituzione dell'Avv. Daniela Baldinelli, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09494

DECRETO 20 novembre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Emmaus cooperativa sociale e di volontariato e sportiva dilettantistica», in Alatri.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2010 n. 255/2010, con il quale la «Emmaus cooperativa sociale e di volontariato e sportiva dilettantistica», con sede in Alatri (FR) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Stefano Battistini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 luglio 2015 con la quale è stato comunicato al citato commissario liquidatore l'avvio del procedimento di revoca dall'incarico ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 37 L. F.;

Viste in particolare le contestazioni relative al proseguimento dell'attività di impresa oltre il termine indicato dall'ultima autorizzazione ministeriale; alla gestione di una delle due concessioni costituenti la suddetta prosecuzione temporanea dell'attività di impresa; all'invio tardivo delle relazioni semestrali, comunque prive delle relazioni sulle attività dell'esercizio provvisorio con pertinente rendiconto contabile, della informativa sui contenziosi e degli estratti conto bancari; alla mancata richiesta di accertamento dello stato di insolvenza e conseguente relazione presso la Procura della Repubblica; alla mancata acquisizione di alcuni libri contabili, per i quali non risulta agli atti la relativa denuncia alla Autorità competente; alla omissione della casella di posta certificata obbligatoria per legge

Considerato che le osservazioni addotte dal sopracitato commissario liquidatore in data 14 agosto 2015, non sono state ritenute valide da questa amministrazione, con particolare riferimento alla ritardata, e comunque incompleta, presentazione nei tempi delle Relazioni semestrali relative alla annualità 2012, 2013 e 2014 e agli omessi adempimenti propedeutici e conseguenti alla dichiarazione dello stato di insolvenza;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Lega nazionale cooperative e mutue;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Decreta:

Art. 1.

Il rag. Stefano Battistini, ai sensi dell'art. 37 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della «Emmaus cooperativa sociale e di volontariato e sportiva dilettantistica», con sede in Alatri (FR).

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la rag. Marisa Malorzo, nata a Torino il 19 novembre 1965 (C.F. MLR-MRS65S59L219P), domiciliata in Guidonia Montecelio (RM), via Lago dei Tartari, n. 73, in sostituzione del rag. Stefano Battistini, revocato.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2015

*d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A09495

DECRETO 20 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Puli Coop Due società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Puli Coop Due Società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese e dall'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 376.478,00, si riscontra una massa debitoria di € 804.533,00 ed un patrimonio netto negativo di € -436.362,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta società, non ritenute valide dalla competente Divisione VI, anche in considerazione del fatto che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 conferma lo stato di decozione della cooperativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Puli Coop Due Società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente», con sede in Piacenza (PC) (codice fiscale 01365770336) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino (c.f. PLL GRL 78T03 F842S), nato a Nardò (LE) il 3 dicembre 1978, ivi domiciliato, corso G. Galliano, n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2015

*D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A09537



DECRETO 24 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alma Pace società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la «Confcooperative» ha chiesto che la società «Alma Pace società cooperativa sociale onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 284.163,00, si riscontra una massa debitoria di € 337.532,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 78.735,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alma Pace società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Livorno (codice fiscale 01390250494) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGN-LNZ81T29G702X), nato a Pisa il 29 dicembre 1981 e ivi domiciliato in via Don Gaetano Boschi n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2015

*d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A09506

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Cooperativa Sociale Agape - società cooperativa onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto il d.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;



Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La "Cooperativa Sociale Agape - Società cooperativa ONLUS" con sede in Roma (codice fiscale 05272091009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Luciana Barbi, nata a L'Aquila il 26 gennaio 1949 (codice fiscale BRBLCN49A66A345G), domiciliata in Roma, via Bergamo, 43.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09493

DECRETO 27 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Orobianco società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Orobianco Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni, allegando una situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 31 dicembre 2014, che conferma lo stato di decozione della cooperativa. In dettaglio, a fronte di un attivo patrimoniale di € 277.106,49, si riscontra una massa debitoria di € 501.334,26 ed un patrimonio netto negativo di € -224.227,77;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orobianco Società cooperativa», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale 03551760402) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Michelacci (c.f. MCH LBT 69R52 D704I), nata a Forlì (FC) il 12 ottobre 1969, ivi domiciliata in via Jacopo Allegretti, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

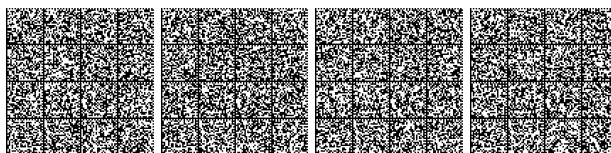
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2015

*d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A09536



DECRETO 27 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pan Flor Arbores et Vites società cooperativa agricola», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Pan Flor Arbores et Vites Società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 754.242,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 2.589.968,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -1.835.728,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pan Flor Arbores et Vites Società cooperativa agricola», con sede in Forlì (FC) (codice fiscale 02149160406) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Agus, (codice fiscale GSA GPP 75H12 L845U) nato a Vico Equense (NA) il 12 giugno 1975, e domiciliato in Cesena (FC), via dell'Arrigoni, n. 308.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2015

*d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A09538

DECRETO 1° dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Poliziotto Notturmo società cooperativa», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

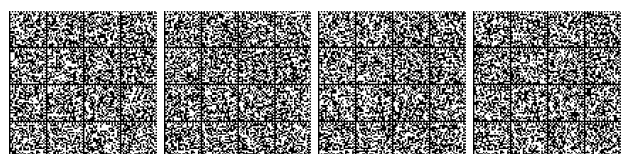
Vista la relazione con la quale il legale rappresentante, ha chiesto che la società «Il Poliziotto Notturmo Società Cooperativa», aderente alla Confederazione Cooperative Italiane, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 4.914.964,00 si riscontra una massa debitoria di € 4.983.583,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.244.449,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno presentato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Il Poliziotto Notturmo Società Cooperativa", con sede in Benevento (codice fiscale 00138910625) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Fusco, nato a Saronno (VA) il 20 novembre 1974 (codice fiscale FSCMHL74S20I441D), domiciliato in Benevento, via Port'Arsa.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° dicembre 2015

*d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A09492

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 dicembre 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 306).

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariiali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 25 ottobre 2015;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 208 del 28 novembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Lombardia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.



2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione della Regione Lombardia è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 208 del 28 novembre 2014 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Lombardia, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto Direttore provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 208 del 28 novembre 2014, che viene al medesimo intestata fino al 22 maggio 2017, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore di cui al comma 2, può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su

eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lombardia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 208 del 28 novembre 2014 ed alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

11. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

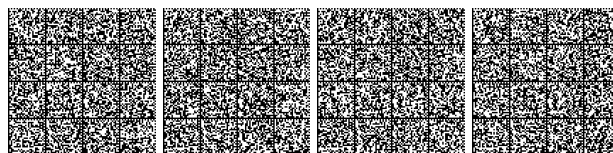
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2015

Il capo del dipartimento: CURCIO

15A09532



ORDINANZA 16 dicembre 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. (Ordinanza n. 305).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 30 giugno 2015;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 181 dell'11 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del 15 maggio 2015 del commissario delegato;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con nota del 13 luglio 2015;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il direttore delle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il direttore delle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Piemonte, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5827 aperta ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 181 dell'11 luglio 2014, che viene al medesimo intestata per trenta mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con



il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2015

Il capo del dipartimento: CURCIO

15A09533

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 10 dicembre 2015.

Aggiornamento della determina n. 6 del 18 dicembre 2013 recante indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Determina n. 13).

IL PRESIDENTE

Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) ha apportato delle modifiche alla disciplina dell'arbitrato, come prevista dagli artt. 241-243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

La novella è contenuta ai commi da 18 a 25 dell'art. 1, come di seguito riportato: "18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico. 19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.».

20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19 del presente articolo. 21. La nomina degli arbitri



per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili. 22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici. 23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara. 25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge".

Svolti i necessari approfondimenti sulla novella normativa sopra riportata, per quanto concerne i riflessi sulle competenze della Camera arbitrale, l'Autorità ha rilevato dubbi interpretativi e problemi di coordinamento con la vigente normativa con specifico riguardo ai seguenti profili:

1. problematiche di diritto transitorio in relazione all'applicazione dei divieti dettati dal comma 18 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 (entrata in vigore il 28/11/2012) che esclude determinate categorie professionali dal novero dei soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di arbitro;
2. problematiche di diritto transitorio in relazione alla autorizzazione preventiva e motivata da parte dell'organo di governo della PA prevista dal comma 19, che sostituisce il comma 1 dell'art. 241 del Codice, anche in relazione alla sanzione di nullità della clausola ivi prevista;
3. rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l'art. 810 c.p.c.;
4. individuazione dei soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di arbitro della p.a. alla luce del generico rinvio al Codice, contenuto all'art. 1, comma 21, della legge n. 190/2012.

1) Individuazione dell'ambito di estensione del divieto di cui al comma 18 dell'art. 1, legge n. 190/2012 e profili di diritto intertemporale

Il divieto introdotto al comma 18 dell'art. 1, della l. 190/2012, non comprende le categorie degli avvocati dello Stato e dei magistrati a riposo, ciò in quanto, attesa l'espressa dizione della norma, la medesima deve correttamente essere riferita solo ai magistrati (ordinari, ammi-

nistrativi, militari e contabili), agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie in servizio.

Tale interpretazione è anche coerente con la *ratio legis* della norma. In merito, si osserva, infatti, come lo scopo della norma sia quello di evitare il verificarsi di potenziali situazioni di conflitto di interesse e, dunque, sottintende verosimilmente lo svolgimento attuale delle funzioni proprie dei magistrati e degli avvocati dello Stato.

Quanto ai profili di diritto intertemporale dell'applicazione del citato comma 18, si rileva come il suddetto divieto non abbia efficacia retroattiva con riguardo agli incarichi relativi a procedimenti arbitrali in corso od a collegi arbitrali già costituiti alla data del 28 novembre 2012 (data di entrata in vigore della norma); a tale ipotesi deve assimilarsi anche il caso dei provvedimenti di nomina, con conseguente accettazione, intervenuti prima della data suddetta, anche ove il collegio non si fosse ancora costituito e sia stata presentata l'istanza di nomina del terzo arbitro alla camera arbitrale successivamente a tale data. Tale interpretazione è ormai consolidata (anche a seguito del Comunicato n. 38, del 19.12.2012 della Camera arbitrale, del parere espresso al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) e degli orientamenti assunti dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato). Essa è, altresì, conforme ai principi generali in materia di efficacia di legge nel tempo (e, in particolare, all'art. 11 delle preleggi), attesa l'assenza di una diversa disciplina transitoria, ed è suffragata dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU sulla generale irretroattività delle norme a meno di motivi imperativi di interesse generale. Ade-rendo, peraltro all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. sez. III, 16 aprile 2008 n. 9972), secondo cui il principio di irretroattività della legge implica che la norma sopravvenuta sia applicabile agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente solo allorché la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti con autonoma considerazione dei medesimi, si rileva come tale ipotesi certamente non ricorra nel caso di specie. Detta conclusione è, inoltre, coerente anche con una lettura costituzionalmente orientata della norma, giacché l'intervento sugli arbitrati in corso – con la caducazione del collegio già nominato – si porrebbe in contrasto con l'art. 111 della Costituzione.

A conferma dell'interpretazione sin qui fornita, giova, altresì, rilevare che il divieto *de quo* non è stato configurato dal legislatore come motivo di possibile ricusazione degli arbitri divenuti incompatibili, con implicita salvezza degli incarichi già conferiti, bensì come divieto di assumere l'incarico, rivolto, ragionevolmente, agli arbitrati nei quali non si sia ancora proceduto alla nomina dei componenti del collegio. Il divieto in esame concerne soltanto l'assunzione dell'incarico e non il suo mantenimento.

Si puntualizza che, al pregresso conferimento, deve essere equiparata anche la nomina ex art. 810 c.p.c., poiché la nomina effettuata dal Presidente del Tribunale ha, com'è noto, natura di provvedimento di volontaria giurisdizione sostitutiva di attività manchevole delle parti ed è, come tale, appunto equiparabile al conferimento ad opera delle parti.



2) Nomina dell'arbitro di elezione pubblica

In ordine alle modalità di nomina dell'arbitro di elezione pubblica, scelto a norma dell'art. 1, comma 23 della legge n. 190/2012 "preferibilmente" tra i dirigenti pubblici (nel caso di arbitrato tra p.a. e soggetti privati) si osserva quanto segue.

In relazione alla disposizione normativa appena richiamata giova precisare come l'espressa previsione della stessa porti ad escludere, innanzitutto, l'applicabilità a tale ipotesi dell'art. 815, comma 1, n. 5, c.p.c. che ammette, la ricsuzione dell'arbitro «se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti».

Con specifico riguardo, invece, al rinvio al Codice contenuto nel medesimo comma 23 dell'art. 1 (per il caso di impossibilità di individuare un dirigente pubblico cui affidare l'incarico di arbitro), è da ritenere che la genericità di detto rinvio comporti la riferibilità al complesso delle disposizioni del Codice ivi comprese quelle relative alle modalità di nomina degli arbitri di cui all'art. 241; la stessa genericità porta ad escludere, per contro, l'idoneità del richiamo al Codice ad attribuire alla Camera Arbitrale il (nuovo) potere di nomina dell'arbitro della p.a.

A ciò si aggiunga che il comma 21 stabilisce, in via generale, che la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene «nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili». Detta disposizione sembrerebbe, dunque, trovare applicazione sia con riguardo alle controversie tra p.a. (comma 22) che con riguardo alle controversie tra privati e p.a. (comma 23). Può, altresì, osservarsi che ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. c) del Codice, quest'ultimo non si applica ai contratti pubblici concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione. La nomina dell'arbitro di parte deve comunque avvenire nel rispetto della disciplina generale ai sensi dell'art. 241, commi 4 e 6, del Codice, ove sono stabiliti i motivi di incompatibilità per l'affidamento dell'incarico.

3) Profili di diritto intertemporale relativi all'applicazione del comma 19 sull'autorizzazione preventiva

Sull'applicazione dell'obbligo di previa autorizzazione motivata dell'organo di governo ai fini del valido inserimento della clausola compromissoria nel bando, in via preliminare, si rammenta che, con il comma 19 del più volte citato art. 1, viene sostituito il comma 1 dell'art. 241 del Codice, prevedendo la facoltà di ricorrere all'arbitrato «previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel

bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

Innanzitutto, occorre rilevare che l'espressione «inclusione della clausola compromissoria (...) nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito» deve essere interpretata nel senso che il bando o l'avviso con cui è indetta la gara o l'invito a partecipare alla gara indicheranno che il contratto conterrà la clausola compromissoria e non conterranno essi stessi la clausola compromissoria, come espressamente indicato dall'art. 241, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006.

Nell'interpretare detta disposizione, si rileva come il comma 25 escluda dall'applicazione del comma 19 gli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge; pertanto, l'illustrato comma 19 si applica agli altri casi, con la rilevante conseguenza che dovranno ritenersi inefficaci quelle clausole compromissorie, ancorché contrattualmente assunte dalle parti, non previamente autorizzate dall'organo di governo.

La disposizione del comma 19 deve essere interpretata come diretta a porre, rispetto all'originario contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti, essendo assente una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa, sicché la clausola compromissoria contrattualmente prevista risulta sostanzialmente privata della relativa operatività.

Ciò che determina, in assenza di previa autorizzazione dell'organo di governo (non prevista dalla normativa previgente), la sopravvenuta inefficacia delle clausole compromissorie contenute nei bandi di gara antecedenti all'entrata in vigore della norma, con salvezza dei soli arbitrati già conferiti o autorizzati prima di detta data (art. 1, comma 25), laddove per arbitrato conferito deve intendersi quello in cui l'ente abbia operato la designazione (con conseguente accettazione) dell'arbitro; per arbitrato autorizzato deve, invece, intendersi l'arbitrato per il quale, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, sia intervenuto il consenso dell'ente di appartenenza dell'arbitro, se del caso da parte dell'organo di autogoverno.

Sul punto, la Corte Costituzionale, con la sentenza 9 giugno 2015, n. 108 ha fornito una lettura costituzionalmente orientata del comma 19 dell'art. 1, nel senso di attribuirgli una valenza in relazione alla nullità delle clausole inserite dopo la data del 28 novembre 2012, escludendo che potesse ipotizzarsi una nullità sopravvenuta per clausole antecedentemente inserite e non autorizzate. Per queste ultime, la Corte ha espressamente chiarito che è invocabile la categoria dell'inefficacia sopravvenuta.

Rimane irrisolta, tuttavia, una questione di non poco rilievo, vale a dire quella dell'inclusione nel potere di previa autorizzazione, riconosciuto all'organo di governo, anche del potere di autorizzazione a posteriori, motivando espressamente, le clausole arbitrali già inserite nei bandi per gli arbitrati non ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 25.



Nel silenzio della norma, tale aspetto appare particolarmente critico, anche in relazione all'incidenza sull'autonomia negoziale delle parti: l'impossibilità di autorizzazione a posteriori delle pregresse clausole compromissorie da parte dell'organo di governo se, da un lato, può ritenersi conforme alla *ratio* della novella, intesa a limitare il ricorso all'arbitrato, dall'altro, si porrebbe in contrasto con il potere espressamente riconosciuto a quest'ultimo di contemplarle pro futuro. Onde evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra i contratti futuri, per i quali è sempre possibile rendere l'autorizzazione, in conformità al comma 19, dell'art. 1 della legge n. 190/2012, ed i contratti in corso, in ordine ai quali i relativi bandi di gara rechino clausole arbitrali (pur in assenza dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge sopra richiamata), si ritiene ammissibile, anche per quest'ultimi il rilascio di un'autorizzazione a posteriori.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla necessità che sia garantita la certezza delle posizioni giuridiche dei diversi contraenti e che, pertanto, in ossequio ai principi di correttezza e trasparenza nonché di buona fede (intesa come obbligo di protezione, volto a garantire la sfera personale della controparte ed a prevenire quei danni che possono verificarsi nello svolgimento del rapporto obbligatorio originario), incombe sulle medesime l'obbligo di parlare chiaramente in ordine alla possibilità o meno di compromettere in arbitri eventuali controversie e, quindi, di attivarsi tempestivamente per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione postuma sulle clausole compromissorie già inserite.

Infine, con riferimento ai casi ricadenti nella previsione di cui al comma 25, che esclude dall'applicazione del comma 19 gli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge, la giurisprudenza ha evidenziato che il concetto di "arbitrato autorizzato" (prima della novella legislativa in esame) ed il significato dell'autorizzazione ivi richiamata non può essere direttamente ed esclusivamente ricavato dal regime contenuto nel precedente comma 19 che richiede, in effetti, un assenso espresso per poter attivare la clausola arbitrale, dal momento che il comma 25 riguarda, piuttosto, il regime delle clausole compromissorie inserite nei contratti di appalto stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012. È ragionevole, pertanto, ritenere che l'autorizzazione di cui al predetto comma 25 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 possa ritenersi sussistente anche in tutte quelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione abbia comunque mantenuto comportamenti inequivoci idonei a far emergere la volontà di secondare la clausola arbitrale, anche prescindendo da una manifestazione espressa in tal senso. Esempi di tali comportamenti potrebbero essere costituiti dalla nomina dell'arbitro di designazione pubblica, oppure, dal sollevamento dell'eccezione circa il difetto di competenza del giudice ordinario in favore del giudizio arbitrale, dunque, in ogni caso, atti formalmente apprezzabili in linea di principio anche ai sensi degli artt. 1362, 2°, c.c. e 808, 1° c., c.p.c. (Tar Lazio, sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2423).

L'univocità del comportamento concludente deve essere desunta nel rispetto dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 5887/2014), che riconosce la sussistenza del provvedimento implicito quando «l'Amministrazione pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente» (Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2011, n. 813), congiungendosi i due elementi di una manifestazione chiara di volontà dell'organo competente e della possibilità di desumerne in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale «nel senso che l'atto implicito deve essere l'unica conseguenza possibile della presunta manifestazione di volontà» (CGA, 1 febbraio 2012, n. 118).

Per l'inserimento, invece, delle clausole compromissorie in contratti pubblici e bandi di gara, successivamente al 28 novembre 2012, l'autorizzazione non può che essere espressa.

4) Rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l'art. 810 c.p.c.

Per quanto concerne il rapporto tra la novella normativa in esame e l'art. 810 c.p.c., applicabile anche agli arbitrati nel settore dei contratti pubblici, per quanto non disciplinato dal Codice, si osserva quanto segue.

Come noto, l'articolo citato prevede che, "Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso [c.p.c. 125], che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto".

La perdurante applicabilità della norma *de qua* è stata già, sopra, implicitamente affermata, laddove si è precisato che la "nomina effettuata dal Presidente del Tribunale" – la quale ha com'è noto natura di provvedimento di



volontaria giurisdizione sostitutiva di attività manchevole delle parti – sia, appunto, equiparabile al “conferimento ad opera delle parti”. Con riferimento all’applicazione della norma *de qua* ed al relativo coordinamento con le disposizioni della legge n. 190/2012, si osserva come, per i casi di clausole arbitrali già inserite nei bandi, per gli arbitrati non ricadenti nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 25 (arbitrati non conferiti o non autorizzati alla data di entrata in vigore della legge), sia, in ogni caso, necessaria l’autorizzazione postuma. Per i casi in parola, trova, inoltre, applicazione la disposizione di cui al comma 24 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, che obbliga la pubbli-

ca amministrazione a stabilire, a pena di nullità della nomina, l’importo massimo spettante al dirigente pubblico per l’attività arbitrale.

Approvato dal Consiglio nell’adunanza del 10 dicembre 2015

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 dicembre 2015

Il Segretario: ESPOSITO

15A09524

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,

si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all’uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

marchio	Impresa	Sede	punzoni deformati
154 BS	GNALI MARIO	Roncadelle (BS)	0
24 BS	F.LLI GHIDINI MASOLA S.R.L.	Lumezzane (BS)	4
117 BS	PELOSO FABIO	Edolo (BS)	2
66 BS	ANDREIS ROLANDO	Torbole Casaglia (BS)	3
148 BS	SANZOGNI RENATO	Gardone Val Trompia (BS)	2

Ai sensi dell’art. 29 comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150,

si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

marchio	Impresa	Sede	punzoni smarriti
154 BS	GNALI MARIO	Roncadelle (BS)	3

15A09534

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Elevazione del vice Consolato onorario in Aberdeen (Regno Unito) al rango di Consolato onorario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il vice Consolato onorario in Aberdeen è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Aberdeen (Regno Unito) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d’Italia in Edimburgo, con la seguente circoscrizione territoriale: la Regione di Grampian.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A09515

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in La Romana (Repubblica Dominicana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Vincenzo Odoguardi, Console onorario in La Romana (Repubblica Dominicana), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Panama degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;



b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Panama;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Panama;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Panama;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Panama della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Panama e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Panama delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Panama, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Panama;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Panama della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Panama;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Panama;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A09516

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Malindi (Kenya)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vito Antonio Del Prete, Console onorario in Malindi (Kenya), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

j) vidimazioni e legalizzazioni;

k) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A09517



Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Atlanta (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ryan Kurtz, Console Generale onorario in Atlanta (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile di cittadini italiani, pervenuti dalle Autorità locali, o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Miami;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Miami;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Miami;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso nazionale (soggiorno superiore ai 90 giorni);

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Miami;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Miami;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Miami;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Miami;

u) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A09518

Soppressione del vice Consolato onorario in San Sebastian (Spagna) e variazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Bilbao (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in San Sebastian (Spagna), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Bilbao (Spagna), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, è così rideterminata: Provincia di Vizcaya (Biscaglia), Alava e Guipuzcoa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A09519

Entrata in vigore del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, firmato a Roma il 7 ottobre 2010.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 161 del 24.09.2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 09.10.2015.

In conformità al suo art. 21, comma 1, il Trattato è entrato in vigore il giorno 13 dicembre 2015.

15A09520

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Api Bioxal» 886 mg/g polvere per alveare.

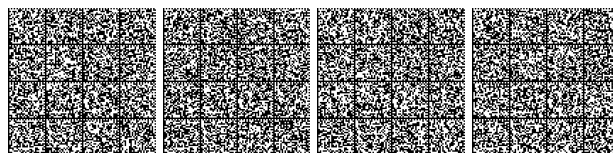
Estratto decreto n. 184 del 26 novembre 2015

Procedura mutuo riconoscimento n. IT/V/0132/001/MR.

Medicinale per uso veterinario «Api Bioxal» 886 mg/g polvere per alveare.

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.p.A. - Viale dell'Artigianato n. 13 - Vigonza (PD) - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Chemifarma S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei n. 16 - 47122 Forlì (FC) - Italia.



Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta termosaldada da 35 g - A.I.C. n. 104384019;

busta termosaldada da 175 g - A.I.C. n. 104384021;

busta termosaldada da 350 g - A.I.C. n. 104384033.

Composizione: 1 grammo di prodotto contiene:

principio attivo: acido ossalico biidrato..... 886 mg (pari a 632.70 mg di anidro);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Api (Apis mellifera).

Indicazioni terapeutiche: Api (Apis mellifera).

Trattamento della varroasi (*Varroa destructor*, parassita di *Apis mellifera*).

Tempi di attesa: miele zero giorni.

Non raccogliere il miele durante il periodo di trattamento.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Il prodotto è stabile per 24 ore dopo la miscelazione con lo sciroppo.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A09502

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Porcilis PCV ID».

Estratto provvedimento n. 791 del 30 novembre 2015

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Olanda.

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health srl.

Specialità medicinale: PORCILIS PCV ID.

Confezioni autorizzate	N.I.N.	Procedura europea
Flacone vetro 10 ml	104928015	EU/2/15/187/001
10 flaconi vetro 10 ml	104928027	EU/2/15/187/002
Flacone PET 20 ml	104928039	EU/2/15/187/003
10 Flaconi PET 20 ml	104928041	EU/2/15/187/004

Regime di dispensazione:

«Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

15A09503

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Zycortal».

Estratto provvedimento n. 792 del 30 novembre 2015

Titolare A.I.C.: Dechra Limited - UK.

Specialità medicinale: ZYCORTAL.

Confezioni autorizzate	N.I.N.	Procedura europea
25 mg/ml sospensione iniettabile cani flaconcino 4 ml	104975014	EU/2/15/189/001

Regime di dispensazione:

«Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in copia unica».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

15A09504

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Vectormune ND».

Estratto provvedimento n. 790 del 30 novembre 2015

Titolare A.I.C.: Ceva -Phylaxia Co. Ltd - Ungheria.

Rappresentante per l'Italia: Ceva Salute Animale spa.

Specialità medicinale: VECTORMUNE ND.

Confezioni autorizzate	N.I.N.	Procedura europea
Fiala 1000 dosi + sacca solvente 200 ml	104952015	EU/2/15/188/001
Fiala 2000 + sacca solvente 400 ml	104952027	EU/2/15/188/002
Fiala 4000 + sacca solvente 800 ml	104952039	EU/2/15/188/003

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

15A09505

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Emanazione del decreto MiSE MEF 30 ottobre 2015 - stanziamento fondi messaggi autogestiti alle emittenti radio e tv.

Il Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero delle economia e delle finanze, con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti l'11 dicembre 2015, con n. Reg.ne Prev. 4189, definisce lo stanziamento complessivo di € 1.439.140,00 dei fondi da destinare per il 2015 al rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie, ex legge n. 28/2000.

Il contenuto integrale dell'atto è consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it area tematica comunicazioni.

15A09522



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

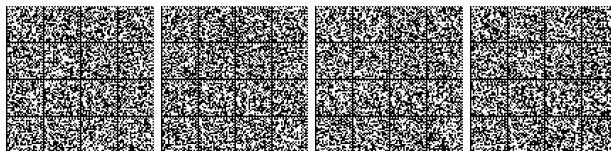
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

